

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

## 642<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 8 GENNAIO 1992

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente LAMA,  
indi del presidente SPADOLINI  
e del vice presidente DE GIUSEPPE

#### INDICE

<b>CONGEDI E MISSIONI</b> .....	Pag. 3	<b>CASOLI (PSI), relatore</b> .....	Pag. 7 e <i>passim</i>
<b>DISEGNI DI LEGGE</b>		<b>CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per la</b>	
<b>Seguito della discussione:</b>		<b>grazia e giustizia</b> .....	8 e <i>passim</i>
«Conversione in legge del decreto-legge 20		<b>COVI (Repubb.)</b> .....	10, 34
novembre 1991, n. 367, recante coordi-		<b>ONORATO (Sin. Ind.)</b> .....	12 e <i>passim</i>
namento delle indagini nei procedimenti		<b>IMPOSIMATO (Com.-PDS)</b> .....	20
per reati di criminalità organizzata» (3066)		<b>FRANZA (PSI)</b> .....	28
(Relazione orale)		* <b>SALVATO (Rifond. Com.)</b> .....	37
<b>Approvazione, con modificazioni, con il</b>		* <b>TOTH (DC)</b> .....	42
<b>seguito titolo:</b> «Conversione in legge, con		<b>CROCETTA (Rifond. Com.)</b> .....	46
modificazioni, del decreto-legge 20 novem-		<b>SANTINI (PSI)</b> .....	46
bre 1991, n. 367, recante coordinamento			
delle indagini nei procedimenti per reati di		<b>Seguito della discussione:</b>	
criminalità organizzata»:		«Riordinamento del Ministero degli affari	
<b>MERIGGI (Rifond. Com.)</b> .....	4 e <i>passim</i>	<b>esteri</b> » (2025):	
* <b>BATTELLO (Com.-PDS)</b> .....	4 e <i>passim</i>	* <b>LENOCI, sottosegretario di Stato per gli affari</b>	
		<b>esteri</b> .....	48, 62
		<b>TEDESCO TATÒ (Com.-PDS)</b> .....	48, 51

* STRIK LIEVERS ( <i>Fed. Eur. Ecol.</i> ) Pag. 49 e <i>passim</i>	Presentazione di relazioni ..... Pag. 67
* BONALUMI (DC), <i>relatore</i> ..... 51, 58, 62	
ACHILLI (PSI) ..... 52, 57	<b>GOVERNO</b>
BOFFA (Com.-PDS) ..... 53, 55, 63	Trasmissione di documenti ..... 67
MAFFIOLETTI (Com.-PDS) ..... 59	
 	<b>CORTE COSTITUZIONALE</b>
<b>ALLEGATO</b>	Trasmissione di sentenze ..... 67
<b>DISEGNI DI LEGGE</b>	
Assegnazione ..... 66	
Approvazione da parte di Commissioni per- manenti ..... 66	<hr/>
	N. B. - <i>L'asterisco indica che il testo del discor- so non è stato restituito corretto dall'oratore</i>

### Presidenza del vice presidente LAMA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10).  
Si dia lettura del processo verbale.

VENTURI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 28 dicembre 1991.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Acquarone, Alberti, Angeloni, Bo, Boato, Bochicchio Schelotto, Boldrini, Butini, Cattanei, Evangelisti, Ferrara Pietro, Fontana Walter, Gerosa, Giugni, Ianniello, Leone, Manieri, Marinucci Mariani, Mariotti, Masciadri, Meoli, Moltisanti, Nepi, Pisanò, Putignano, Russo, Sirtori, Sanna, Vecchietti, Vetere, Visca, Zecchino.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cappuzzo e Gianotti, a Copenaghen, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord; Berlanda, Bertoldi, Brina, Candioto, Cappelli, Leonardi, Neri, Pellegrino Giovanni, Pollice e Vitale, nella Repubblica del Sud Africa, per attività della 6<sup>a</sup> Commissione permanente.

### Seguito della discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, recante coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata» (3066) (Relazione orale)

**Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, recante coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata»**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3066.

Ricordo che nella seduta di ieri sono stati esaminati e votati gli emendamenti relativi ai primi sette articoli del decreto-legge, ad eccezione di quelli relativi agli articoli 3 e 4, il cui esame è stato accantonato.

Ricordo, altresì, che tutti gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

#### Articolo 8.

*(Avocazione del procuratore generale presso la corte di appello)*

1. Il comma 1-bis dell'articolo 372 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«1-bis. Il procuratore generale presso la corte di appello, assunte le necessarie informazioni, dispone altresì con decreto motivato l'avocazione delle indagini preliminari relative ai delitti previsti dagli articoli 270-bis, 280, 285, 286, 289-bis, 305, 306, 416 nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza e 422 del codice penale quando, trattandosi di indagini collegate, non risulta effettivo il coordinamento delle indagini previste dall'articolo 371, comma 1 e non hanno dato esito le riunioni per il coordinamento disposte o promosse dal procuratore generale anche d'intesa con altri procuratori generali interessati.».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo.*

8.2

SALVATO, CROCETTA, DIONISI, MERIGGI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«(Abrogazione)

1. È abrogato il comma 1-bis dell'articolo 372 del codice di procedura penale, inserito con il decreto-legge 9 settembre 1991, n. 292, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1991, n. 376».

8.1

BATTELLO, CORRENTI, IMPOSIMATO

Invito i presentatori ad illustrarli.

MERIGGI. Signor Presidente, l'emendamento 8.2 si illustra da sè.

\* BATTELLO. Signor Presidente, con il nostro emendamento proponiamo l'abrogazione del comma 1-bis dell'articolo 372 del codice di procedura penale, inserito con il decreto-legge 9 settembre 1991, n. 292, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1991, n. 376.

Il testo dell'articolo 8 del decreto-legge prevede, a sua volta, la modificazione del comma 1-bis dell'articolo 372 del codice di procedura penale, così come introdotto con il decreto-legge 9 settembre 1991, n. 292. In sostanza, laddove il decreto-legge in discussione modifica una normativa introdotta qualche settimana fa, ed in questo senso la mantiene pur modificandola, noi prevediamo l'abrogazione del citato comma. Il contrasto, quindi, è tra il mantenimento del comma 1-bis modificato e la sua abrogazione.

Per comprendere la differenza tra le due impostazioni occorre capire di cosa si tratti, cercando di spiegarci le ragioni per le quali qualche settimana fa il Governo, con decreto-legge, ha ritenuto di modificare l'articolo 372 del codice di procedura penale, la cui rubrica riguarda l'avocazione delle indagini in capo al procuratore generale.

La situazione normativa sviluppatasi dal 1988 ad oggi è la seguente. L'impianto originario del codice ha previsto, al secondo comma dell'articolo 371, l'istituto delle indagini collegate, al fine di rendere possibile in tali casi un coordinamento. Occorre precisare che l'indagine collegata è qualcosa di più dell'indagine relativa a delitti connessi, poichè si dà ipotesi di indagine collegata anche in situazioni che non presentino aspetti di connessione. Tale differenza, sommamente apprezzabile allorchè è stato varato il codice, posto che esso riduceva le ipotesi di connessione, continua ad essere apprezzabile anche oggi, pur in presenza di un riallargamento delle ipotesi di connessione. All'articolo 371 faceva seguito l'articolo 372 che prevedeva una limitatissima ipotesi di avocazione in capo al procuratore generale. Tuttavia, si trattava di una avocazione per così dire fisiologica, a seguito di astensione o incompatibilità del magistrato designato o in caso di omissione di sostituzione del magistrato designato da parte del capo dell'ufficio del pubblico ministero.

Questa era quindi la situazione nel 1988 allorchè fu varato il nuovo codice di procedura penale. Quando, avendo fatto un primo bilancio, dopo circa un anno di operatività del nuovo codice, si sono studiate alcune modifiche da introdurre, attraverso la procedura privilegiata del decreto legislativo, si è mantenuto però l'impianto originario ed anzi si è ritenuto di rafforzare le ipotesi di coordinamento previste dall'articolo 371, introducendo, nelle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, l'articolo 118-bis, il quale prevede l'obbligo di informazione, da parte del procuratore della Repubblica al procuratore generale e, rispettivamente, il dovere di segnalazione da parte del procuratore generale agli altri uffici ai fini del coordinamento delle indagini, laddove si tratti di indagini collegate.

A questo punto, dunque, l'impostazione doveva svilupparsi lungo questi binari: nessuna ipotesi di avocazione, se non quella fisiologica in capo al procuratore generale; strumenti, in presenza di indagini collegate, che rendessero possibile, attraverso anche l'obbligo di notizia ed il dovere di segnalazione, un coordinamento delle stesse con specifico riferimento - questa è la novità introdotta dall'articolo 118-bis delle disposizioni di attuazione - ad un gruppo di reati di particolare allarme sociale, quelli, cioè, evocati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale. Passa invece qualche settimana e questo impianto viene sconvolto; le citate modifiche al codice di procedura

penale risalgono al decreto legislativo n. 19 del gennaio 1991 e già in settembre, con il decreto-legge 9 settembre 1991, n. 292, si muta radicalmente l'impostazione. La si cambia nel senso che si introduce un'ipotesi di avocazione non già tecnica, ma di carattere più generale in capo al procuratore generale. Infatti, laddove non risulti effettivo il coordinamento delle indagini, previste dall'articolo 371, comma 1, si prevede il potere, in capo al procuratore generale, di avocazione non solo in relazione ai reati evocati dall'articolo 407, comma 2, lettera a), che sono quelli per i quali c'è l'obbligo di notizia ed il dovere di segnalazione ai fini del coordinamento delle indagini, ma anche per alcuni altri reati che si aggiungono a questo gruppo, ossia, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni medesime: come si vede, si tratta di una ipotesi radicalmente nuova perchè, ripeto, introduce un'ipotesi di sottrazione delle indagini agli uffici dei pubblici ministeri titolari delle medesime e si riconducono forzatamente queste indagini in capo al procuratore generale. Si tratta pur sempre di indagini collegate, perchè, ripeto, questo potere di avocazione è correlato all'obbligo di notizia che i procuratori della Repubblica competenti hanno di riferire al procuratore generale ai fini del coordinamento delle indagini; sol che, se questo coordinamento delle indagini attraverso i meccanismi previsti dall'articolo 118-bis non si realizza, c'è questo potere di avocazione in capo al procuratore generale.

A questo punto subentra la novità dell'attuale decreto-legge. L'attuale decreto-legge non solo mantiene, modificandola nei termini che diremo tra qualche minuto, l'avocazione in capo al procuratore generale, ma prevede anche un'avocazione in capo al procuratore nazionale antimafia e questo avviene pur mantenendo - e non modificandolo in alcun modo - l'articolo 118-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie.

In sostanza noi oggi ci troviamo di fronte a questo quadro normativo; quando si tratta di indagini collegate, i procuratori della Repubblica competenti debbono darne notizia ai procuratori generali; i procuratori generali, sulla base di questa notizia, si attivano ai fini del coordinamento; se questo coordinamento non è possibile, scatta l'ipotesi della avocazione in capo al procuratore generale; accanto a questa ipotesi di avocazione si introduce con questo decreto-legge un'ipotesi di avocazione in capo al procuratore nazionale antimafia. Sol che, dovendo disciplinare queste due coesistenti ipotesi di avocazione, si introduce il meccanismo di frantumare le originarie ipotesi delle indagini collegate previste dall'articolo 371 del codice di procedura penale, correlato al successivamente introdotto articolo 118-bis delle disposizioni di attuazione e transitorie. In che senso? Nel senso che, mentre l'obbligo di segnalazione in relazione alle indagini collegate riguardava originariamente il gruppo di reati evocati dall'articolo 407, comma 2, lettera a), oggi le due coesistenti ipotesi di avocazione operano sulla frantumazione operata all'interno di questo gruppo di reati, nel senso che, per un gruppo di reati all'interno dell'articolo 407, comma 2, lettera a), ci sarà l'avocazione in capo al procuratore generale ove non si realizzi il coordinamento e si sia in presenza di

indagini collegate; sussisterà, invece, per un residuo gruppo di reati, l'avocazione in capo al procuratore nazionale antimafia pur in difetto di indagini collegate.

PRESIDENTE. Senatore Battello, il suo tempo è terminato.

BATTELLO. Sto terminando, signor Presidente.

Ora, di fronte a questa situazione c'è l'esigenza di una chiarezza, perchè originariamente il codice non prevedeva se non una limitatissima ipotesi di avocazione tecnica; poi è stata introdotta l'avocazione non più tecnica in capo al procuratore generale. Oggi è stata introdotta un'ulteriore ipotesi di avocazione in capo al procuratore nazionale antimafia; sol che non risultano chiariti i rapporti tra questi due tipi di avocazione e soprattutto non risulta chiarito se e in che modo l'istituto delle indagini collegate, in funzione del quale è stato introdotto l'articolo 118-bis delle disposizioni di attuazione, funzioni anche in relazione all'ipotesi di avocazione in capo al procuratore nazionale antimafia. Interpretando in un certo modo, si può riuscire a capire che il procuratore nazionale antimafia può operare l'avocazione in presenza di indagini collegate, ma leggendo in altro modo l'articolo dedicato all'avocazione del procuratore nazionale antimafia e in generale alle competenze di esso, ciò non si riesce a dedurre. Di fronte a questa situazione il nostro emendamento ha l'ambizione di reintrodurre chiarezza. In che senso? Ormai esiste l'avocazione in capo al procuratore nazionale antimafia perchè è stata approvata ieri sera; noi proponiamo che si ritorni all'impianto originario del codice abrogando l'ipotesi della avocazione in capo al procuratore generale e facendo in modo che le ipotesi di indagini collegate e le relative esigenze siano soddisfatte attraverso un rafforzamento dell'istituto del coordinamento che noi prevediamo con due emendamenti che successivamente verranno posti in discussione, con ipotesi specifiche di conferenze convocate a questo fine, con il potere di rendere effettivo il coordinamento delle indagini.

Per queste ragioni chiediamo di approvare l'emendamento abrogativo del comma 1-bis dell'articolo 372 del codice di procedura penale introdotto con il decreto-legge n. 292, oggi ulteriormente potenziato con l'articolo 8 in discussione.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CASOLI, *relatore*. Signor Presidente, il parere della Commissione è negativo sia sull'emendamento 8.2 che sull'emendamento 8.1 diffusamente illustrato dal collega Battello, al quale do atto di avere ampiamente motivato il suo emendamento.

Sta di fatto che, una volta approvato l'articolo che disciplina l'avocazione del procuratore nazionale antimafia, questo articolo diventa indispensabile tenendo conto che l'istituto dell'avocazione, originariamente disciplinato dal codice di procedura penale che non faceva distinzione tra i vari tipi di reato, ha subito una prima modificazione con la legge 8 novembre 1991, n. 356, che non prevedeva invece

l'avocazione del procuratore nazionale antimafia. È chiaro quindi che sorge la necessità di coordinare le norme del codice di procedura penale come modificate con la sopravvenienza di un ulteriore istituto di avocazione. Mi sembra quindi estremamente puntuale e necessaria la previsione dell'articolo 8, o meglio del comma 1-*bis* dell'articolo 372 del codice di procedura penale, perchè altrimenti si verificherebbe un difetto di coordinamento, rimanendo fuori dalla previsione del codice di procedura penale alcune ipotesi che invece richiedono un'esplicita contemplazione trattandosi di reati per i quali, dato l'allarme sociale che rivestono e la delicatezza della materia che trattano, si impone una revisione dell'istituto dell'avocazione.

Per queste ragioni il parere è contrario e ribadisco la necessità per esigenze di coordinamento, una volta approvato l'istituto dell'avocazione del procuratore nazionale antimafia, che questa norma venga approvata.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signor Presidente, il parere del Governo è contrario ad entrambi gli emendamenti. Le ragioni sono state già illustrate dal relatore; vorrei solo far rilevare al senatore Battello che ha svolto un'illustrazione molto argomentata, che questo andava fatto sull'articolo 7 perchè ha introdotto l'avocazione per il procuratore nazionale e quindi sembrerebbe molto singolare che questa avocazione non sia mantenuta nelle forme sostanziali che sono state introdotte dal decreto n. 292 del settembre scorso e che il Parlamento ha convertito in legge. Si tratterebbe quindi di tornare radicalmente indietro rispetto ad una scelta che già è stata fatta; l'articolo 8 come formulato non fa che integrare, relativamente alla modifica legislativa che è già entrata in vigore, in maniera più coordinata con l'intero decreto, il sistema e la procedura dell'avocazione da parte del procuratore distrettuale per i reati e per le indagini collegate.

Per queste ragioni il Governo ribadisce il parere contrario ad entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.2.

MERIGGI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERIGGI. Signor Presidente, il senatore Battello è stato molto chiaro nell'illustrare l'emendamento 8.1, che mira all'abrogazione del comma 1-*bis* dell'articolo 372 del codice di procedura penale, dando in sostanza meno potere di avocazione al procuratore generale e privilegiando l'attività di coordinamento.

Per quanto ci riguarda ritenevamo di sopprimere addirittura il nuovo testo proposto in quanto peggiorativo della vecchia norma. Di conseguenza, se non venisse approvato il nostro emendamento, almeno per quanto mi riguarda voterò a favore della proposta modificativa presentata dal senatore Battello e da altri senatori.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dalla senatrice Salvato e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal senatore Battello e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

#### Articolo 9.

*(Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione)*

1. Dopo l'articolo 76-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è inserito il seguente:

«Art. 76-ter. - *(Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione in relazione all'attività di coordinamento investigativo)*. - 1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione esercita la sorveglianza sul procuratore nazionale antimafia e sulla relativa Direzione nazionale.

2. Nella relazione generale sull'amministrazione della giustizia prevista dall'articolo 86, il procuratore generale comunica l'attività svolta e i risultati conseguiti dal procuratore nazionale antimafia e dalle direzioni nazionale e distrettuali antimafia.».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo.*

9.1

BATTELLO, CORRENTI, IMPOSIMATO

*Sopprimere l'articolo.*

9.2

SALVATO, LIBERTINI, CROSETTA, DIONISI,  
TRIPODI, MERIGGI

*Sopprimere l'articolo.*

9.3

COVI

Invito i presentatori ad illustrarli.

\* BATTELLO. Signor Presidente, l'emendamento 9.1 si illustra da sè.

MERIGGI. Signor Presidente, anche l'emendamento 9.2 si illustra da sè.

COVI. Signor Presidente, l'emendamento 9.3 era collegato alle proposte modificative presentate agli articoli 6 e 7. Dato che questi emendamenti sono stati respinti, ritiro l'emendamento 9.3.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CASOLI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti per le ragioni illustrate dal presidente Covi.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signor Presidente, il Governo esprime parere contrario. Mi meraviglia che gli emendamenti 9.1 e 9.2 vengano mantenuti dai proponenti. Ciò significa che una volta istituito il direttore della Direzione nazionale antimafia, non lo si vuole neanche sottoporre al controllo del procuratore generale presso la Corte di cassazione. Dopo averlo combattuto, non si vogliono neanche porre in essere dei controlli sulla sua attività. Di conseguenza, credo che dal punto di vista politico dovrebbero essere ritirate queste due proposte modificative. Qualora venissero mantenute, il Governo chiede all'Assemblea di respingerle.

PRESIDENTE. Domando ai presentatori degli emendamenti 9.1 e 9.2 se intendono mantenerli.

\* BATTELLO. Signor Presidente, ritiriamo l'emendamento 9.1.

MERIGGI. Signor Presidente, anche noi ritiriamo l'emendamento 9.2.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

#### Articolo 10.

##### *(Procedimento per l'avocazione)*

1. Il comma 6 dell'articolo 70 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

«6. Quando il procuratore nazionale antimafia o il procuratore generale presso la corte di appello dispone l'avocazione delle indagini preliminari nei casi previsti dalla legge, trasmette copia del relativo decreto motivato al Consiglio superiore della magistratura e ai procuratori della Repubblica interessati.».

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 70 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è aggiunto il seguente:

«6-bis. Entro dieci giorni dalla ricezione del provvedimento di avocazione, il procuratore della Repubblica interessato può proporre reclamo al procuratore generale presso la Corte di cassazione. Questi, se accoglie il reclamo, revoca il decreto di avocazione, disponendo la restituzione degli atti.».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo.*

10.1 BATTELLO, CORRENTI, IMPOSIMATO

*Al comma 1, capoverso 6, sopprimere le parole: «il procuratore nazionale antimafia o».*

10.2 BATTELLO, CORRENTI, IMPOSIMATO

*Al comma 1, capoverso 6, sopprimere le parole: «il procuratore nazionale antimafia o».*

10.3 SALVATO, LIBERTINI, DIONISI, TRIPODI, CRO-  
CETTA, MERIGGI

Invito i presentatori ad illustrarli.

\* BATTELLO. Signor Presidente, ritiriamo gli emendamenti 10.1 e 10.2 per lo stesso motivo per cui abbiamo ritirato l'emendamento 9.1.

MERIGGI. Signor Presidente, dato che ci muoviamo nella stessa logica, penso sia opportuno ritirare l'emendamento 10.3 da noi presentato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

#### Articolo 11.

*(Applicazioni di magistrati del pubblico ministero in casi particolari)*

1. Dopo l'articolo 110 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è inserito il seguente:

«Art. 110-bis. *(Applicazione di magistrati del pubblico ministero in casi particolari.)* - 1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, il procuratore nazionale antimafia può, quando si tratta di procedimenti di particolare complessità o che richiedono specifiche

esperienze e competenze professionali, applicare temporaneamente alle procure distrettuali i magistrati appartenenti alla Direzione nazionale antimafia e quelli appartenenti alle direzioni distrettuali antimafia nonchè, con il loro consenso, magistrati di altre procure della Repubblica presso i tribunali. L'applicazione è disposta anche quando sussistono protratte vacanze di organico, inerzia nella conduzione delle indagini, ovvero specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali. L'applicazione è disposta con decreto motivato. Il decreto è emesso sentiti i procuratori generali e i procuratori della Repubblica interessati. Quando si tratta di applicazioni alla procura distrettuale avente sede nel capoluogo del medesimo distretto, il decreto è emesso dal procuratore generale presso la corte di appello. In tal caso il provvedimento è comunicato al procuratore nazionale antimafia.

2. L'applicazione non può superare la durata di un anno. Nei casi di necessità dell'ufficio al quale il magistrato è applicato, può essere rinnovata per un periodo non superiore a un anno.

3. Il decreto di applicazione è immediatamente esecutivo ed è trasmesso senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura per l'approvazione, nonchè al Ministro di grazia e giustizia.

4. Il capo dell'ufficio al quale il magistrato è applicato non può designare il medesimo per la trattazione di affari diversi da quelli indicati nel decreto di applicazione.».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo.*

11.2 SALVATO, LIBERTINI, CROSETTA, DIONISI,  
TRIPODI, MERIGGI

*Sopprimere l'articolo.*

11.3 ONORATO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«(Applicazione alla procura distrettuale di magistrati della procura generale presso la Corte d'appello) - 1. Il procuratore distrettuale, quando lo richiedano specifiche e documentate esigenze, e su richiesta del procuratore aggiunto che coordina la sezione istituita a norma dell'articolo 4, può chiedere al procuratore generale presso la Corte d'appello l'applicazione presso la sezione di uno o più magistrati della procura generale, con specifica e documentata esperienza nelle indagini per la criminalità organizzata, per un periodo di tempo non superiore a un anno, rinnovabile una sola volta.

2. Copia della richiesta va inviata all'ufficio per il coordinamento delle indagini preliminari nei confronti dei delitti di criminalità organizzata».

11.1 BATTELO, CORRENTI, IMPOSIMATO

Invito i presentatori ad illustrarli.

MERIGGI. Signor Presidente, abbiamo dibattuto questo disegno di legge in una serie di interventi svolti dai miei colleghi in sede di discussione generale. Gli emendamenti da noi presentati riflettono dunque il contenuto di quel dibattito. Richiamo pertanto quanto già detto e sottolineo che questo emendamento 11.2, soppressivo dell'articolo 11, è coerente con la logica già da noi evidenziata e lo considero quindi illustrato.

ONORATO. L'emendamento 11.3 è soppressivo dell'articolo 11, vale a dire soppressivo del potere di applicazione dei magistrati attribuito al procuratore nazionale antimafia. Mi sembra sia un potere eccessivo in capo appunto al procuratore nazionale antimafia. Ritengo siano sufficienti i poteri di applicazione ordinari dei capi di Corte. Questo è il senso del mio emendamento.

\* BATTELLO. L'emendamento 11.1 era collegato al nostro emendamento precedente esaminato ieri sera, con il quale si prevedeva la costituzione della sezione presso la procura distrettuale. Venuto meno l'articolo che introduceva quella sezione, viene a mancare anche il senso dell'emendamento 11.1. Pertanto dichiariamo che voteremo a favore della soppressione dell'articolo proposta dagli emendamenti 11.2 e 11.3, ritirando quindi il nostro emendamento 11.1.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentate del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

CASOLI, *relatore*. Il parere del relatore sugli emendamenti 11.2 e 11.3, che sono identici, è contrario, perchè una volta costituite le procure distrettuali e quella nazionale antimafia sorge la necessità di renderle funzionali in tutte le possibili ipotesi. Mi sembra quindi che l'articolo 11 contenga una disposizione essenziale per il corretto funzionamento di questi uffici ed esprimo parere contrario sugli emendamenti soppressivi.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo esprime parere contrario con una sola osservazione e considerazione. In effetti, l'articolo 11 rientra pienamente nella logica complessiva del provvedimento volto a coordinare le indagini. In questo sistema di coordinamento non può non essere prevista anche la particolarità di casi in cui una situazione che richiede una complessità di indagini e di operazioni possa rendere necessaria l'applicazione di magistrati della direzione nazionale. Per questa ragione l'articolo 11 è senz'altro importante, nonchè coerente con tutto il provvedimento, per cui vanno respinti gli emendamenti soppressivi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.2, presentato dalla senatrice Salvato e da altri senatori, identico all'emendamento 11.3, presentato dal senatore Onorato.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 12 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 12.

*(Attribuzioni del giudice per le indagini preliminari)*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 328 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«1-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo.*

12.1

CORRENTI, BATTELLO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«1. In caso di indagini collegate che riguardino diverse procure della Repubblica, qualora i magistrati investiti delle indagini non abbiano raggiunto un'intesa sulle modalità e sui tempi di conduzione, ed esista il concreto pericolo che la mancata intesa pregiudichi i risultati, il procuratore generale presso la corte d'appello, se le procure hanno sede nello stesso distretto, e il procuratore generale presso la corte di cassazione negli altri casi, su richiesta di uno dei magistrati interessati, convocano immediatamente una conferenza dei pubblici ministeri per le necessarie intese.

2. Se le intese non sono raggiunte decide il procuratore generale che ha convocato la conferenza.»

12.2

SALVATO, LIBERTINI, CROSETTA, DIONISI,  
TRIPODI, MERIGGI

Invito i presentatori ad illustrarli.

\* BATTELLO. Ritiriamo l'emendamento 12.1.

MERIGGI. Credo sia corretto puntare ad una modifica del testo previsto dal Governo.

Suggeriamo perciò una impostazione che mira ad evitare la scadenza dei tempi o la perdita della possibilità di procedere, al fine di permettere il collegamento delle indagini nell'obiettivo di agire appunto nel modo più coordinato possibile. La nostra proposta segue proprio questa logica e ritengo si tratti di una modifica coerente con gli intenti precedentemente illustrati dai miei colleghi in occasione del dibattito generale. Il nostro scopo è di assicurare una impostazione corretta al nuovo testo se eventualmente si vorrà accogliere il nostro emendamento 12.2.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

CASOLI, *relatore*. Il parere del relatore è contrario.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Anche il parere del Governo è contrario. Vorrei però ricordare alla Presidenza che abbiamo accantonato l'emendamento 1.0.1 e gli emendamenti all'articolo 3 al fine di esaminarli in occasione dell'articolo 12.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.2, presentato dalla senatrice Salvato e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 12:

«Art. 12-bis.

*(Decisioni in caso di indagini collegate)*

1. In caso di indagini collegate che riguardino diverse procure della Repubblica, qualora i magistrati investiti delle indagini non abbiano raggiunto un'intesa sulle modalità e sui tempi di conduzione, ed esista il concreto pericolo che la mancata intesa pregiudichi i risultati, il procuratore generale presso la Corte d'appello se le procure hanno sede nello stesso distretto, ed il procuratore generale presso la Corte di cassazione negli altri casi, su richiesta di uno dei magistrati interessati, convocano immediatamente una conferenza dei pubblici ministeri per le necessarie intese.

2. Se le intese non sono raggiunte decide il procuratore generale che ha convocato la conferenza».

12.0.1

BATTELLO, CORRENTI, IMPOSIMATO

«Art. 12-bis.

*(Conferenze dei pubblici ministeri)*

1. Quando risulta necessario, anche al fine di prevenire contrasti e interferenze, coordinare indagini collegate e comunque per il migliore esito dell'attività delle procure della Repubblica, il procuratore generale presso la Corte di cassazione convoca conferenze di procuratori generali e sostituti procuratori generali della Repubblica, di procuratori distrettuali, di procuratori aggiunti e di sostituti procuratori della Repubblica».

12.0.2

BATTELLO, CORRENTI, IMPOSIMATO

*Dopo l'articolo 12 inserire i seguenti:*

Art. 12.

*(Conferenza dei pubblici ministeri)*

1. Quando risulta necessario, anche al fine di prevenire contrasti e interferenze, coordinare indagini collegate e comunque per il miglior esito delle attività delle procure della Repubblica, il procuratore generale presso la Corte di cassazione convoca conferenze di procuratori generali e sostituti procuratori generali della Repubblica, di procuratori aggiunti e di sostituti procuratori della Repubblica.

12.0.5

SALVATO, LIBERTINI, CROSETTA, DIONISI,  
TRIPODI, MERIGGI

«Art. 12-ter.

*(Illeciti disciplinari)*

1. Per il magistrato del pubblico ministero costituisce illecito disciplinare sanzionabile, a seconda della gravità, con il trasferimento d'ufficio, la perdita dell'anzianità, la rimozione o la destituzione:

a) il rifiuto, senza giustificato motivo e dopo averne ricevuto richiesta, di coordinare le proprie indagini preliminari con quelle di altri magistrati e di altri uffici;

b) il rifiuto, senza giustificato motivo e dopo averne ricevuto richiesta, di collaborare con altri magistrati e con altri uffici al fine della migliore efficacia delle indagini preliminari;

c) l'inerzia nell'attività d'indagine, senza giustificato motivo;

d) l'interferenza intenzionale con propri atti d'indagine in altri procedimenti penali, quando vi sia stato un danno per questi ultimi.

2. I magistrati non possono rilasciare ai mezzi di informazione dichiarazioni su procedimenti della cui trattazione sono investiti».

12.0.3

BATTELLO, CORRENTI, IMPOSIMATO

«Art. 12-quater.

*(Polizia giudiziaria)*

1. Le sezioni di polizia giudiziaria istituite presso ogni procura della Repubblica hanno una composizione interforze.

2. La responsabilità della sezione è attribuita, con rotazione triennale, ad un funzionario della Polizia di Stato o ad un ufficiale dell'Arma dei carabinieri o della Guardia di finanza.

3. Il servizio prestato dai funzionari della polizia di Stato, dagli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza nella direzione delle sezioni di polizia giudiziaria di cui al comma prece-

dente, è equivalente, agli effetti dello sviluppo di carriera, al periodo di comando presso i corpi di appartenenza nei rispettivi gradi.

4. Nelle sezioni di polizia giudiziaria costituite presso le procure distrettuali della Repubblica, il rapporto tra appartenenti alla polizia giudiziaria e magistrati è almeno di quattro a uno. Negli stessi uffici il procuratore della Repubblica assegna alla sezione per le indagini sulla criminalità organizzata un apposito nucleo di polizia giudiziaria composto di un numero di ufficiali di p.g. almeno quadruplo rispetto al numero dei magistrati addetti e di un numero di agenti non inferiore alla metà».

12.0.4

BATTELLO, CORRENTI, IMPOSIMATO

«Art. 12-...

*(Polizia giudiziaria)*

1. Le sezioni di polizia giudiziaria istituite presso ogni procura della Repubblica hanno una composizione interforze.

2. La responsabilità della sezione è attribuita, con rotazione triennale, ad un funzionario della Polizia di Stato o ad un ufficiale dell'Arma dei carabinieri o della Guardia di finanza.

3. Il servizio prestato dai funzionari della Polizia di Stato, dagli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza nella direzione delle sezioni di polizia giudiziaria di cui al comma precedente è equivalente, agli effetti dello sviluppo di carriera, al periodo di comando presso i corpo di appartenenza nei rispettivi gradi.

12.0.6

SALVATO, LIBERTINI, CROCCETTA, DIONISI,  
TRIPODI, MERIGGI

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

«Art. 12-...

1. Dopo la sezione IV del Capo II del titolo I del Libro I del codice di procedura penale è inserita la seguente:

"SEZIONE IV-bis:

Art. 16-bis.

*(Competenza per materia e per territorio per delitti di criminalità organizzata specificamente indicati)*

1. Il Tribunale o la Corte d'assise avente sede presso il capoluogo del distretto di corte d'appello ove è stato consumato il reato è competente:

a) per il delitto previsto dall'articolo 416 del codice penale quando ha ad oggetto delitti concernenti armi, munizioni e materie

esplosivi, ovvero le condotte previste dagli articoli 629, 630, 644, 648-bis, 648-ter;

b) per i delitti previsti dagli articoli 416-bis, 630 del codice penale nonché dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

c) per ogni altro delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

2. Per i delitti previsti nel comma 1 il giudice delle indagini preliminari è quello presso il tribunale competente per il giudizio».

12.0.100

BATTELLO, CORRENTI, IMPOSIMATO

(già 1.0.1)

Invito i presentatori ad illustrarli.

\* BATTELLO. Gli emendamenti 12.0.1 e 12.0.2 pongono un problema pregiudiziale, cioè se essi continuino ad essere meritevoli di discussione, posto che è stato approvato l'istituto della avocazione in capo al procuratore generale. Con questi due emendamenti prevediamo un meccanismo diverso e sostitutivo della avocazione, cioè un istituto correlato al potere del procuratore generale di convocare conferenze al fine di realizzare intese per le indagini collegate; in difetto di tali intese, al procuratore generale viene assegnato il potere di decidere.

Lascio alla Presidenza la valutazione se questi due emendamenti possano o meno essere discussi.

PRESIDENTE. Non è la Presidenza che può esprimere giudizi di merito.

BATTELLO. La logica di questi due emendamenti aggiuntivi si illustra da sè nel senso che prevediamo che il procuratore generale, in presenza di indagini collegate, debba organizzare una conferenza di pubblici ministeri interessati e, in difetto di realizzazione delle intese, possa decidere. È evidente che questo meccanismo, se introdotto nel decreto-legge, priverebbe o ridurrebbe grandemente il potere, approvato qualche minuto fa con l'istituto della avocazione, posto in capo al procuratore generale, motivato proprio nel caso in cui non si rendesse possibile realizzare il coordinamento. Quindi, chiarito il senso del meccanismo introdotto con questi emendamenti, che se non è alternativo può essere enormemente limitativo del meccanismo già introdotto con la avocazione, ne raccomando l'approvazione.

Per quanto riguarda l'emendamento 12.0.3, proprio al fine di rendere possibile un meccanismo più fluido di coordinamento, prevediamo la introduzione di un dovere in capo ai procuratori della Repubblica, sanzionato disciplinarmente, di attivarsi per rendere possibile la realizzazione del coordinamento.

L'emendamento 12.0.4 riguarda l'organizzazione delle sezioni di polizia giudiziaria istituite presso la procura della Repubblica. Proprio

in relazione al fatto che uno dei momenti di debolezza nell'attività e nel funzionamento di queste sezioni risiede nel difettoso coordinamento interforze, prevediamo, avendo alle spalle l'elaborazione di proposte della Commissione antimafia, che queste sezioni di polizia giudiziaria abbiano una composizione interforze e prevediamo altresì dei meccanismi tecnici collegati a questa statuizione fondamentale prevista nel comma 1 dell'emendamento 12.0.4. In questo senso ne raccomandiamo l'approvazione.

Per quanto attiene l'emendamento 12.0.100 credo che questo meriti una discussione specifica riguardando l'organizzazione dei lavori che ci siamo dati ieri sera quando abbiamo deciso di accantonare l'emendamento relativo alla competenza anche per quanto riguarda il dibattito in capo ai tribunali correlati alle procure distrettuali. Pertanto ritengo che l'emendamento 12.0.100 non presenti una omogeneità di materia con gli altri emendamenti illustrati.

PRESIDENTE. L'emendamento 12.0.100 verrà pertanto illustrato disgiuntamente dagli altri emendamenti aggiuntivi all'articolo 12, dopo la votazione di questi.

MERIGGI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 12.0.5 e 12.0.6, facendo mie le argomentazioni già esposte dal senatore Battello.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

CASOLI, *relatore*. Il parere della Commissione è negativo perchè norme come quelle previste dagli emendamenti in esame avrebbero avuto un senso qualora non fosse stato approvato, come invece è avvenuto, l'istituto del procuratore nazionale antimafia. Pertanto esprimo parere contrario a tutti gli emendamenti in esame.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Esprimo parere contrario a tutti gli emendamenti in esame sia per la considerazione testè svolta dal relatore sia perchè alcuni di essi, in particolare gli emendamenti 12.0.3 e 12.0.4, riguardano materie che devono essere trattate in sede diversa. Soprattutto l'emendamento 12.0.4 appare non pertinente rispetto alla materia trattata dal decreto-legge in esame in quanto esiste già un provvedimento, quello relativo all'istituzione della Direzione investigativa antimafia, in cui trattare la questione del coordinamento delle forze di polizia.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.0.1, presentato dal senatore Battello e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 12.0.2, presentato dal senatore Battello e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 12.0.5, presentato dalla senatrice Salvato e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 12.0.3, presentato dal senatore Battello e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 12.0.4, presentato dal senatore Battello e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 12.0.6, presentato dalla senatrice Salvato e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Invito i presentatori dell'emendamento 12.0.100 ad illustrarlo.

IMPOSIMATO. Signor Presidente, riteniamo opportuno prevedere una modifica della competenza degli uffici del dibattimento, cioè dei tribunali e delle Corti di assise, in sintonia con l'eventuale modifica riguardante le sedi distrettuali. Se si decide di creare 26 sedi distrettuali con altrettanti procuratori distrettuali, bisogna anche affrontare il problema della competenza non solo del giudice per le indagini preliminari, che deve essere quello che si trova presso la sede del distretto di Corte di appello, ma anche dell'organo giudicante; riteniamo che sia più coerente con il sistema prevedere la competenza del tribunale e della Corte d'assise avente sede presso il capoluogo del distretto di Corte di appello ove è stato consumato il reato per il quale interviene la competenza del procuratore distrettuale. Ciò al fine di evitare una diversificazione delle carriere tra il pubblico ministero e gli organi giudicanti.

Il nostro emendamento è proiettato verso la razionalizzazione del sistema, nel senso di spostare la competenza in capo ai tribunali e alle Corti d'assise, qualora si adotti il criterio proposto dal Governo di attribuire ai 26 procuratori distrettuali la competenza per i delitti di criminalità organizzata.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

CASOLI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 12.0.100. Ciò non perchè non ritenga interessante l'ipotesi in esso prospettata, ma in quanto mi sembra che detta ipotesi anzitutto contrasti con un principio più volte richiamato in quest'Aula, quello di fare luogo alle modifiche del codice di procedura penale seguendo la procedura prevista dalla legge delega.

In questo caso sono state, sì, arrecate delle vulnerazioni a tale principio, ma soltanto laddove era strettamente necessario e funzionale al provvedimento principale che si andava ad adottare. Questa ulteriore dilatazione, che scavalcherebbe anche il potere della Commissione bicamerale per la riforma del codice di procedura penale, rappresenterebbe un'eccessiva forzatura, anche perchè modifiche di competenza nel senso auspicato rischierebbero di alterare le regole cui il legislatore si è ispirato nella normazione del nuovo codice di procedura penale.

Allo stato, introdurre in un provvedimento di conversione di un decreto-legge, che ha un delimitato e ben specifico compito, siffatte modificazioni delle norme generali in materia di competenza, potrebbe essere da un lato pericoloso e dall'altro contrario alla normale procedura che riteniamo, laddove è possibile, debba essere rispettata.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signor Presidente, l'emendamento (già 1.0.1) era stato precedentemente illustrato ed il Governo aveva in quella sede espresso il proprio parere contrario, che non può che confermare, richiamando succintamente le argomentazioni già svolte.

Non siamo oggi nelle condizioni, pur tenendo conto delle ragioni che motivano ed accompagnano la proposta emendativa, di affrontare un impatto così rilevante nel nostro sistema giudiziario. Infatti, qualora l'emendamento venisse approvato, dovremmo rivedere gli organici di tutti gli uffici giudiziari, sconvolgeremmo il calendario dei processi già fissati in Corte d'assise e creeremmo una situazione di estrema difficoltà proprio nel momento in cui vi è l'esigenza che lo strumento di coordinamento delle indagini sui reati di criminalità organizzata offerto dal decreto-legge sia uno strumento snello, immediatamente traducibile in un concreto coordinamento nella fase di indagine e di investigazione.

Certo, il problema resta aperto ed il Governo si impegna ad esaminare, anche sulla base dell'esperienza nella fase di prima applicazione del decreto, le questioni sollevate dall'emendamento che tuttavia, in questa sede, deve respingere.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.0.100, presentato dal senatore Battello e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli 3 e 4 del decreto-legge, precedentemente accantonati.

Ricordo che l'articolo 3 è il seguente:

### Articolo 3.

*(Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale)*

1. L'articolo 51 del codice di procedura penale è così modificato:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «*Uffici del pubblico ministero - Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale*»;

b) nel comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di avocazione previsti dall'articolo 371-bis, sono esercitate dai magistrati della Direzione nazionale antimafia.»;

c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416-bis e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis, se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte di appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente.».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo.*

3.2 SALVATO, LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, TRIPODI

*Sopprimere l'articolo.*

3.3 ONORATO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

*«(Tribunali e Procure distrettuali)*

1. Il Tribunale avente sede presso il capoluogo del distretto di Corte d'appello assume la denominazione di Tribunale distrettuale.

2. La Procura della Repubblica presso il Tribunale indicato al primo comma assume la denominazione di procura distrettuale della Repubblica.

3. Il procuratore generale presso la Corte di appello può, per giustificati motivi, a richiesta del procuratore distrettuale, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento davanti al Tribunale distrettuale ai sensi dell'articolo 16-bis del codice di procedura penale siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice che sarebbe stato competente ai sensi dell'articolo 6 del codice di procedura penale».

3.1 BATTELLO, CORRENTI, IMPOSIMATO

L'emendamento 3.2 si intende decaduto per assenza dei proponenti.

Invito i presentatori ad illustrare i restanti emendamenti.

ONORATO. Signor Presidente, l'emendamento 3.3, tendente a sopprimere l'articolo in esame, si illustra da sè; tuttavia, alla luce delle votazioni svolte, lo ritengo superato e pertanto lo ritiro.

\* BATTELLO. Signor Presidente, l'emendamento 3.1 era collegato alla possibilità di istituire la competenza, anche per i dibattimenti, in capo ai tribunali che sarebbero diventati distrettuali. Dal momento, però, che è stato respinto l'emendamento relativo all'istituzione di tali tribunali, non ha più senso mantenere questo emendamento e quindi lo ritiro.

PRESIDENTE. Gli emendamenti all'articolo 3 sono stati ritirati.

Passiamo, pertanto, all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

#### Articolo 4.

*(Legittimazione del pubblico ministero  
nei procedimenti di corte di assise)*

1. Nel comma 1 dell'articolo 238 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È fatto salvo quanto previsto dagli articoli 51, comma 3-bis e 328, comma 1-bis del codice.».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo.*

4.1

BATTELLO, CORRENTI, IMPOSIMATO

*Sopprimere l'articolo.*

4.2

SALVATO, LIBERTINI, CROCETTA, TRIPODI, DIONISI

*Sopprimere l'articolo.*

4.3

ONORATO

Invito i presentatori ad illustrarli.

\* BATTELLO. In conseguenza delle votazioni precedenti, ritiro l'emendamento 4.1.

PRESIDENTE. L'emendamento 4.2 si intende decaduto per assenza dei proponenti.

ONORATO. Signor Presidente, ritiro anch'io il mio emendamento 4.3.

PRESIDENTE. Ricordo che il testo dell'articolo 13 è il seguente:

### Articolo 13.

#### (Dotazione organica)

1. Il ruolo organico del personale della magistratura è aumentato complessivamente di cento unità. La dotazione organica dell'ufficio della Direzione nazionale antimafia è determinata, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, con decreto del Ministro di grazia e giustizia. Con uno o più decreti del Ministro di grazia e giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, sono incrementate le piante organiche degli uffici di procura della Repubblica aventi sede nei capoluoghi di distretto di corte di appello.

2. La tabella *B*, annessa alla legge 5 marzo 1991, n. 71, è sostituita dalla tabella *B* allegata al presente decreto.

3. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituito il posto di procuratore nazionale antimafia con funzioni di magistrato di cassazione.

4. La dotazione organica del personale dirigenziale delle cancellerie e segreterie giudiziarie è aumentata di un posto di primo dirigente assegnato alla Direzione nazionale antimafia. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni al quadro *A* della tabella *IV* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, da ultimo sostituito dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1991, n. 263.

5. La dotazione organica del Ministero di grazia e giustizia - Amministrazione giudiziaria è aumentata complessivamente di 730 unità, di cui:

a) 50 nella VIII qualifica funzionale - profilo professionale di funzionario di cancelleria;

b) 200 nella VI qualifica funzionale - profilo professionale di assistente giudiziario;

c) 200 nella IV qualifica funzionale - profilo professionale di dattilografo;

d) 200 nella IV qualifica funzionale - profilo professionale di conducente di automezzi speciali;

e) 80 nella III qualifica funzionale - profilo professionale di addetto ai servizi ausiliari e di anticamera.

6. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia sono determinate le piante organiche del personale amministrativo ed ausiliario da assegnare all'ufficio della Direzione nazionale antimafia. Con uno o più decreti del Ministro di grazia e giustizia sono incrementate le piante organiche del personale amministrativo ed ausiliario degli uffici di procura della Repubblica aventi sede nei capoluoghi di distretto di corte di appello.

7. Per far fronte alle straordinarie e urgenti necessità di provvista del personale da assegnare agli uffici delle direzioni distrettuali, nonché alla Direzione nazionale antimafia, in relazione ai maggiori e nuovi compiti connessi alla lotta alla criminalità organizzata, il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato, per ciascuno dei profili professionali occorrenti, nei limiti dei posti di cui al comma 5, ad utilizzare gli idonei dei concorsi banditi dal Ministero di grazia e giustizia o espletati non anteriormente ai tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. Per i posti recati in aumento nella dotazione organica del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie non si applica la disposizione di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 16 ottobre 1991, n. 321.

9. Ove residui ancora una disponibilità di posti in organico rispetto alla previsione di cui al comma 5, il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a provvedere alla copertura dei relativi posti mediante concorsi accelerati, da bandire entro quindici giorni dall'espletamento delle procedure di cui al comma 7, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

10. Per fronteggiare le imprevedibili esigenze di lavoro connesse con il perseguimento delle finalità e con lo svolgimento dell'attività delle direzioni antimafia, ove derivi la inderogabile necessità del prolungamento dell'orario d'obbligo per il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie ivi applicato oltre i limiti orari stabiliti dalla vigente disciplina per il lavoro straordinario, è autorizzata in deroga alla vigente normativa, a partire dal 1° gennaio 1992, l'attribuzione di un numero complessivo di ore pari a non oltre 289.476 annue, da assegnarsi sulla base delle richieste avanzate da ciascuna direzione distrettuale e dalla Direzione nazionale antimafia.

11. L'autorizzazione è disposta con decreto del Ministro di grazia e giustizia fino al limite massimo, per ciascuna unità, non superiore a trentasei ore mensili.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 14 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

#### Articolo 14.

##### *(Copertura finanziaria)*

1. Per le spese relative all'organizzazione, al funzionamento degli uffici e servizi anche informatici delle direzioni distrettuali e della Direzione nazionale antimafia, nonché per quelle derivanti dalla istituzione degli organismi specializzati anticrimine, il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato a provvedere anche in deroga alla contabilità generale dello Stato e alla legislazione vigente in materia di contrattazione ordinaria e specifica, con divieto di ogni gestione fuori bilancio. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 6 della legge 21 marzo 1958, n. 259. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto

con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, criteri, modalità e procedimenti per l'attuazione della spesa.

2. Al complessivo onere, valutato in lire 500 milioni per l'anno 1991, in lire 81.400 milioni per l'anno 1992 ed in lire 86.400 milioni per l'anno 1993, si provvede:

a) quanto a lire 500 milioni per il 1991 e quanto a lire 44.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, a carico degli stanziamenti iscritti sui seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1991 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi:

cap. n. 1586 - lire 3.000 milioni a decorrere dal 1992;

cap. n. 1587 - lire 500 milioni per il 1991;

cap. n. 1602 - lire 1.000 milioni a decorrere dal 1992;

cap. n. 7005 - lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993;

cap. n. 7010 - lire 30.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993;

b) quanto a lire 37.400 milioni per l'anno 1992 e a lire 42.400 milioni annui a decorrere dal 1993, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti sul cap. n. 1587 del detto stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1991 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Al comma 2, nell'alinea, dopo le parole: «per l'anno 1993» inserire le seguenti: «e a regime».*

14.1

LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di bilancio corrispondenti ai seguenti raggruppamenti, secondo il codice economico, della categoria IV (Acquisto di beni e servizi): 4.1.3. (Mezzi di trasporto e accessori, con esclusione degli stati di previsione dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, dell'interno e della difesa), 4.3.2. (Commissioni, comitati, consigli), 4.3.4. (Compensi per incarichi speciali), 4.9.1. (Spese di rappresentanza), 4.9.3. (Spese per uffici e servizi particolari), 4.9.4. (Spese per convegni, mostre, ...), 4.9.5. (Relazioni pubbliche, corsi, informazioni e propaganda) e 4.9.10. (Spese di pubblicità) non possono essere incrementate nel corso del 1992 rispetto alle previsioni iniziali e negli esercizi successivi potranno essere incrementate in misura non superiore al tasso di inflazione programmato in sede di relazione previsionale e programmatica».

14.2

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarli.

CASOLI, *relatore*. Signor Presidente, si tratta di emendamenti il cui fine è quello di conformarsi al parere espresso dalla 5ª Commissione e quindi si illustrano da sè.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il parere del Governo è favorevole in quanto si tratta di un adeguamento dovuto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.1, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 14.2, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 15 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

#### Articolo 15.

*(Norme transitorie)*

1. Le disposizioni previste dagli articoli 1, 2, comma 1, lettera *b*), 3, 4, 7, 8 e 12 si applicano solo ai procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il Ministro di grazia e giustizia, entro quindici giorni dalla nomina del procuratore nazionale antimafia e dei sostituti addetti alla Direzione nazionale antimafia, fissa con proprio decreto la data, non successiva al trentesimo giorno dall'emanazione del decreto, di entrata in funzione della Direzione nazionale antimafia.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo.*

15.1

BATTELLO, CORRENTI, IMPOSIMATO

Invito i presentatori ad illustrarlo.

\* BATTELLO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 16 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 16.

*(Entrata in vigore ed efficacia delle singole disposizioni)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

2. Le disposizioni degli articoli 2, comma 1, lettera *b*), 3, comma 1, lettera *b*), 7, 8, 9, 10, comma 1, e 11 hanno effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto previsto dall'articolo 15, comma 2.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo.*

16.1

BATTELLO, CORRENTI, IMPOSIMATO

Invito i presentatori ad illustrarlo.

\* BATTELLO. Signor Presidente, è evidente che, essendo passato il testo del decreto-legge, vi è l'esigenza di mantenere norme transitorie e quindi ritiro l'emendamento 16.1.

PRESIDENTE. L'esame degli emendamenti è così esaurito. Passiamo alla votazione finale.

FRANZA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANZA. Signor Presidente, signori senatori, lo scorso *week-end* di sangue, con la caduta sul campo, in Calabria ed in Emilia, di preziosi servitori dello Stato e con il rischio gravissimo, corso in Puglia, per il sabotaggio sulla tratta Brindisi-Lecce - anche se stamane il questore parla di un semplice avvertimento mafioso da parte della «Sacra corona» - al di là dell'ormai ciclico sussulto di emozione, di sofferenza, di sdegno e di ribellione per il ripetersi di attentati contro le forze dell'ordine, riconferma l'esigenza di interventi moderni, efficaci e fuori dagli schemi, ma non dall'ordinamento, nella lotta contro la delinquenza organizzata e dell'approvazione rapida, e comunque entro questa legislatura, del disegno di legge oggi in discussione e dell'altro parallelo sulla Direzione investigativa antimafia.

In particolare, le bombe sui binari pugliesi, puntualmente e incredibilmente concomitanti con il preannuncio di turni elettorali, impon-

gono approfondimenti e prese di posizione ulteriori. Quando in un tessuto già cronicamente interessato a fenomeni di grande criminalità si innestano episodi delinquenti con ritmi ed intensità inediti, si impone uno sforzo di obiettività e di ragionevolezza per l'esigenza di discutere delle priorità o delle emergenze attuali della nazione e, conseguentemente, delle priorità delle iniziative legislative che sono state e sono ritenute necessarie per far fronte a livelli di sofferenza collettiva ormai intollerabili.

Credo anche che il rinvio - se necessario - di qualche settimana del preannunciato scioglimento delle Camere, per l'approvazione di leggi che dovranno costituire i capisaldi della futura lotta contro la criminalità organizzata, sarebbe sicuramente capito ed apprezzato dalla gente.

D'altra parte, già in sede di Conferenza dei Capigruppo, il senatore Fabbri ha ripetutamente insistito perchè questo provvedimento venisse esaminato contestualmente alla legge finanziaria; innanzi tutto per la natura stessa dello strumento legislativo che, essendo un decreto-legge, andava convertito, una volta riconosciute l'urgenza e la necessità, con precedenza assoluta su ogni altro provvedimento, in secondo luogo perchè si tratta di un decreto-legge che, a prescindere dagli interventi settoriali, per la prima volta dopo l'entrata in vigore del nuovo codice, interviene organicamente per problematiche di grande momento attinenti al migliore funzionamento della macchina giudiziaria nella delicata fase dell'inizio e del coordinamento delle indagini, in terzo luogo perchè credo sia arrivato il momento, come accennavo prima, di cominciare a dichiarare, anche se in coda alla legislatura, quali sono le priorità legislative e quindi a stabilire che i provvedimenti attinenti all'ordine pubblico e alla giustizia debbono essere trattati con precedenza assoluta, con conseguente riconsiderazione e anche ridimensionamento di quei pareri che vengono talvolta rilasciati dalle Commissioni bilancio ed affari costituzionali non perfettamente funzionali alla rapidità ed incisività dell'*iter* legislativo.

Tanto ciò è necessario perseguire quanto più si è costretti a constatare che una ostinata mentalità corporativa e conservatrice, ancora largamente presente nel mondo giudiziario, ritarda, quando non ostacola, il buon esito delle riforme che il Parlamento ha attuato in questa legislatura, una mentalità che si manifesta per esempio con gli ingiustificati ritardi nella piena attuazione del nuovo codice di procedura penale e con la pregiudiziale ostilità a riconoscere la diversità dei ruoli che nel nuovo codice vengono assegnati al pubblico ministero e al giudice nonchè - è notizia di ieri mattina - con disimpegni perentori da incarichi strategici ricoperti da magistrati nelle nuove strutture.

Anche per queste ragioni va valorizzato l'intervento del Governo sui settori della vita pubblica che attengono all'essenza stessa delle nostre istituzioni prima che al buon funzionamento delle stesse; un intervento concepito ed avviato con un sincronismo attuativo e temporale che già offre, per questo solo, al cittadino un segno visibile della volontà dello Stato di intervenire in maniera rapida e decisa sul fronte della delinquenza organizzata.

Un ulteriore motivo di conforto e di rassicurazione per il cittadino potrebbe essere tratto dalla rapidità di approvazione di questa legge.

In questa direzione vanno: l'esperienza già abbondantemente maturata con il nuovo codice di procedura penale che impone un mutamento di rotta nella disciplina dei procedimenti connessi; in secondo luogo la indispensabilità di guardare alla superprocura anche come una tappa di differenziazione del ruolo del pubblico ministero rispetto a quello del giudice; infine la situazione dell'ordine pubblico e della giustizia come emersa nel rapporto annuale dell'ISTAT e come purtroppo ribadita dai recenti tragici avvenimenti.

Ed è veramente singolare dover registrare come, rispetto a soluzioni che sono largamente condivise dal popolo italiano, anche con il voto che i loro rappresentanti si apprestano a rassegnare questa mattina, emergano ancora reazioni e «grida» da parte dei rappresentanti dell'Associazione nazionale dei magistrati.

### **Presidenza del presidente SPADOLINI**

(Segue FRANZA). Al di là delle schermaglie dialettiche (e non sempre si tratta di schermaglie) appare netta ed evidente una ostilità nei confronti di un meccanismo legislativo che affronta comunque alla radice gravi problemi delle istituzioni giudiziarie e propone soluzioni che possono essere discusse sì ma non acriticamente respinte.

Rispetto ad una ostilità siffatta viene da chiedersi come mai a fronte della grande tensione ideale ed operativa che ha guidato l'azione dei magistrati negli anni di piombo, oggi si debba registrare un impegno non all'altezza della gravissima ed allarmante situazione. Illuminante, su questa diversità di comportamenti, è stato il botta e risposta in Aula fra il ministro Martelli ed il senatore Onorato; alla domanda del ministro Martelli: «Senatore Onorato, lei è soddisfatto dei risultati della pubblica accusa negli ultimi cinque anni?», il senatore Onorato ha risposto: «Certo, io dico ad esempio che sono soddisfatto dei risultati della pubblica accusa contro il terrorismo».

Orbene, vorrei ricordare al collega Onorato innanzitutto che la meritoria opera della pubblica accusa nella fase del terrorismo risale abbondantemente ad oltre cinque anni fa ed in secondo luogo che proprio lui dovrebbe ricordare, da magistrato, come si atteggiarono in quegli anni gli organi di accusa rispetto al terrorismo; quindi ricorderà che per contrastarlo venne sancito quel principio politico di «responsabilità collettiva o di massa» e che, in tale ambito, vennero emessi quei famosi mandati di cattura «a catena», che con una rete di contestazioni per concorso morale finirono col presentare il quadro di un terrorismo formato da un esercito di promotori e di organizzatori e da poche decine di gregari. Una impostazione probabilmente non ortodossa ma che, indubbiamente, portò in gran misura a quel fenomeno del pentitismo che, sorretto da una tempestiva legislazione, dette un grande e forse decisivo contributo alla sconfitta del terrorismo.

Ora non si può plaudire a pubblici ministeri a suo tempo impegnati nella lotta al terrorismo e, al tempo stesso plaudire, per esempio, a

magistrati come Barrera. Quando un provvedimento giudiziario riguarda un soggetto che si è macchiato di numerosissimi, gravissimi reati e coinvolge, per i suoi effetti, obiettivi pericoli per la vita, l'incolumità e la libertà altrui, dovrebbe valere oggi, come valeva allora, il principio in base al quale quando la posta in palio è alta è preferibile che un giudice ci metta qualcosa in più, con la possibilità che il superfluo venga rimosso in un successivo stadio di controllo, piuttosto che ometta quel che si ritiene superfluo precludendo così ogni possibilità di controllo o di riparazione dell'errore commesso.

Oggi è comunque necessario che siano proprio gli operatori della giustizia a ritrovare, in un difficile momento della storia nazionale, quella unità di intenti e quel comune senso dello Stato che sono indispensabili per vincere questa difficile ma non impossibile guerra.

Abbiamo perduto qualche settimana, ma siamo ancora in tempo per dimostrare che il Parlamento può agire in tempi ristretti.

Una volta affrontato il problema di un complessivo coordinamento degli interventi delle procure e delle forze dell'ordine, con una valorizzazione più organica ed incisiva della pretesa punitiva dello Stato, è indispensabile portarlo alla soluzione legislativa prospettata.

Una mancata approvazione prima dello scioglimento delle Camere sarebbe il triste e rassegnato epilogo per una legislatura che, se è stata indubbiamente positiva per il numero e la qualità delle leggi sin qui approvate, ne uscirebbe con una immagine impropria ed indebolita; ma quel che è più grave e pericoloso è che ne uscirebbero sconfitti il Parlamento ed i partiti i quali, di fronte ad emergenze che attengono alla sopravvivenza dello Stato democratico, dimostrano di non saper intervenire ed agire.

Per questi motivi il Partito socialista italiano voterà a favore del provvedimento in questione. (*Applausi dalla sinistra*).

BATTELLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* BATTELLO. Signor Presidente, il nostro contributo alla discussione di questo decreto-legge è stato consistente sia in Commissione che in Aula.

Attraverso i nostri interventi abbiamo cercato di mettere in evidenza come la nostra preoccupazione dovesse essere quella di affrontare nel merito il problema posto da questo decreto-legge, nel senso di discutere le soluzioni proposte dal Governo, verificandone l'attendibilità dal punto di vista del sistema generale e dell'assetto del diritto processuale penale approvato qualche anno fa, e mettere a confronto queste soluzioni con i problemi che da due anni a questa parte, da quando il codice di procedura penale è stato approvato, sono via via emersi nel paese.

Che il problema esista ed abbia una gravità inaudita è dimostrato anche dai fatti di questi ultimi giorni. Mi riferisco specificamente ai fatti di Lamezia Terme che dimostrano ed in questo senso verificano la fondatezza di una nostra costante enunciazione, cioè che il problema della lotta alla mafia e alla criminalità organizzata non è solo problema

di codice di procedura penale o di migliore organizzazione degli uffici giudiziari, ma è più in generale problema di grandi riforme del nostro sistema politico ed è soprattutto problema che attiene ai perversi legami tra politica e criminalità, che esistono in generale ma principalmente in certe parti del nostro paese.

È evidente che, di fronte ai problemi di inquinamento politico dimostrati dall'episodio di Lamezia Terme e dalla necessità avvertita dallo stesso Governo di procedere allo scioglimento di quel consiglio comunale perchè inquinato dal perverso rapporto tra politica e criminalità, la questione del decreto-legge va collocata all'interno di questo quadro più generale, con la preoccupazione di affrontarla lungo l'intero arco di iniziative che occorre assumere. Una di queste è anche quella che con tale decreto-legge il Governo ha inteso affrontare e il Parlamento discutere.

Abbiamo già dato atto al Governo di una lodevole capacità di iniziativa, manifestata soprattutto in questi ultimi tempi, relativa alla necessità di apprestare strumenti diversi e più efficaci in tale settore.

Dal punto di vista generale questo giudizio è positivo per quanto concerne la capacità di iniziativa dimostrata in questi ultimi tempi dal Governo; in tale quadro collochiamo il nostro discorso ed il nostro atteggiamento sul merito del decreto oggi all'esame dell'Aula.

Abbiamo contestato e contestiamo tuttora questo decreto non già per alcune soluzioni che in esso vengono proposte, ma per una caratterizzazione generale che lo qualifica, laddove cioè si pretende di introdurre uno strumento esasperatamente gerarchizzato e verticistico nel campo della lotta alla criminalità organizzata dal punto di vista degli uffici giudiziari.

Noi abbiamo contestato - e continuiamo a farlo - la figura del procuratore nazionale antimafia come figura *extra ordinem*, la quale difficilmente si colloca all'interno di un sistema penalprocessuale che non solo è imperniato sulla pluralità degli uffici giudiziari, ma anche sulla esigenza di coordinamento tra questa pluralità di uffici giudiziari. Si tratta di un coordinamento affidato all'individuazione di strumenti diversi da quelli di un esasperato verticismo e di una esasperata gerarchizzazione che comporta in sé pericoli più ampi e maggiori di quelli che sin dall'inizio si è cercato di evitare.

È ben vero che sono cadute alcune gravi ipoteche che gravavano su questo decreto-legge; mi riferisco all'impostazione originaria relativa al collegamento tra autorità politica e uffici giudiziari. Però, nonostante il venir meno di questa ipoteca, è rimasta tale logica esasperatamente verticistica e gerarchizzata imperniata sulla figura del procuratore nazionale antimafia, che difficilmente si colloca all'interno della geografia degli uffici giudiziari e, in ultima analisi, continua a mantenere una qualificazione *extra ordinem*.

Abbiamo ascoltato le argomentazioni addotte dal Ministro di grazia e giustizia, cioè che a fronte di una capacità organizzativa inaudita della criminalità organizzata è necessario contrapporre altrettanta capacità organizzativa da parte degli uffici giudiziari.

È un ragionamento che ha momenti di grande suggestività, ma che deve però fare i conti con il fatto che gli uffici giudiziari sono cosa diversa dagli uffici amministrativi. I primi hanno una struttura costitu-

zionalmente guarentigiata che non rende possibile la loro assoluta omogeneizzazione con uffici amministrativi all'interno dei quali può valere il principio della prevalenza gerarchica e della struttura verticistica.

Abbiamo ascoltato con attenzione questo tipo di argomentazioni ed anche l'altra qui portata dal Presidente della Commissione antimafia, secondo il quale, a fronte di una struttura come quella della Direzione investigativa antimafia, occorre prevedere una omologa struttura anche nel campo degli uffici giudiziari. Riteniamo che tale struttura si sarebbe potuta realizzare attraverso una serie di norme, le quali privilegiassero gli strumenti del coordinamento, anche superandolo laddove, non essendo possibile una soluzione coordinata, si fosse presentata - all'interno però del sistema - la possibilità di una decisione che tenesse conto di tutti gli elementi emersi nell'ambito di un coordinamento relativo alle indagini collegate che occorreva e occorre perseguire.

Questa riserva di fondo sul decreto continua quindi a rimanere valida, nonostante - ripeto - abbiamo apprezzato la volontà di introdurre comunque nell'ordinamento strumenti di iniziativa giudiziaria più efficaci e più aderenti alle esigenze emerse in questi ultimi anni. In questo quadro avevamo previsto alcuni emendamenti, i quali, proprio nella logica di questa maggiore efficienza, prevedevano la competenza non solo per le indagini in capo ai procuratori della Repubblica, ma anche per il dibattimento in capo agli uffici giudiziari con sede nel capoluogo di distretto. Il Governo ha ritenuto di non accogliere questo tipo di emendamenti, argomentando la sua contrarietà soprattutto dal punto di vista delle difficoltà pratiche, posto che era difficile - una volta imboccata la strada delle procure distrettuali - rifiutare di andare avanti sulla medesima strada sino alla competenza per il dibattimento in capo ai tribunali distrettuali.

È proprio questo tipo di risposta che ci sconcerta, perchè di fronte a difficoltà pratiche si rifiutano strumenti di maggiore efficienza non *extra ordinem*, ma all'interno del sistema, e si pretende di poter difendere soluzioni che affrontano i problemi soltanto a metà. Queste riserve di fondo pertanto non vengono meno - ripeto - anche di fronte all'accoglimento di alcuni limitatissimi emendamenti che la maggioranza e il Governo hanno accettato. Queste riserve anzi pesano nel nostro giudizio complessivo e finale su questo decreto-legge. In particolare, un elemento che abbiamo contestato e continuiamo a contestare, dal momento che inquina la logica di questo decreto-legge a tal punto che, ad esempio, era estraneo al pacchetto di proposte che in relazione a questo settore di intervento la Commissione antimafia aveva presentato, è rappresentato dall'introduzione di norme sulla connessione. Con questo decreto-legge infatti abbiamo introdotto nuove norme in materia di connessione, le quali contraddicono molto gravemente e pesantemente la logica del codice di procedura penale e non sono in diretta correlazione con la prospettiva di maggiore efficienza e di maggiore affinamento delle capacità di iniziativa degli uffici giudiziari nel campo della lotta contro il crimine organizzato.

Ci rendiamo conto di trovarci di fronte ad una materia che continua ad essere oggetto di riflessione e di maturazione. Il dibattito esplosivo in questi ultimi giorni e in queste ultime ore sulla opportunità

o meno di leggi eccezionali dimostra, indipendentemente dalla opinione che se ne abbia, che questa materia, con la quale ci siamo scontrati discutendo questo decreto-legge, continua ancora a esigere attenzione; è una materia che non è stata ancora decantata fino in fondo e in relazione alla quale non si può dire che esistano in capo a una o ad altra forza politica proposte perentorie, dirimenti e definitive. Si tratta di una materia rispetto alla quale occorre porsi in termini di riflessione attiva, confrontandosi con il dato politico, sociologico e criminale, al quale correlare le nostre iniziative anche in questo campo.

Alla luce di queste considerazioni, tenuto conto di alcuni parziali miglioramenti che la discussione ha reso possibili, considerato che permane questa logica di fondo, che secondo noi è inadatta a realizzare le condizioni per una maggiore efficienza del sistema giudiziario all'interno di un sistema che ha garanzie costituzionali alle quali non si può derogare, sulla base di questa valutazione complessiva ponderata, riteniamo che il giudizio finale su questo decreto-legge debba essere negativo.

Questo giudizio negativo è di merito, sconta alcuni miglioramenti apportati, però tiene conto della prevalenza di elementi negativi che tali risultano - ripeto - da un giudizio di merito, non già da un giudizio di aprioristica chiusura di fronte agli sforzi che il Governo, come ogni altra forza politica, deve compiere per apprestare strumenti di maggiore efficienza ed efficacia nel campo della lotta alla criminalità organizzata. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

COVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, colleghi, il Gruppo repubblicano esprimerà voto contrario al disegno di legge di conversione del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, recante norme di coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata. Sorreggono il nostro no motivi attinenti anzitutto al metodo, agli strumenti che il Governo ha ritenuto di adottare per affrontare legislativamente la questione - che è di grande rilievo - del coordinamento, nonché ad alcuni aspetti riguardanti il merito del provvedimento che sono emersi nel corso del dibattito parlamentare e rispetto ai quali il Governo ha opposto un atteggiamento di assoluta chiusura rifiutando emendamenti, a nostro avviso, migliorativi, anche se alcuni di essi siamo riusciti a «strapparli».

Sul piano del metodo, infatti, abbiamo dovuto assistere ad uno sbandamento iniziale che poteva essere esiziale per le sorti del contenuto del provvedimento e di riflesso di un complesso di procedimenti giudiziari che correvano il rischio di essere vanificati per un vizio di costituzionalità del processo di formazione delle norme proposte.

Alle iniziali ripulse è per fortuna seguito un ripensamento: il progetto di decreto legislativo proposto ai sensi dell'articolo 7 della legge delega per il codice di procedura penale, ma in realtà al di fuori del contenuto e dei limiti di tale delega, è stato opportunamente abbandonato.

Purtroppo, però, il Governo ha ritenuto di adottare un decreto-legge; noi repubblicani, a mezzo del segretario nazionale, avevamo invitato il Governo a provvedere con ordinario disegno di legge. Non intendevamo certamente con questa richiesta prospettare contrarietà di fondo o pregiudiziali alle norme già note attraverso il decreto legislativo, nè porre le premesse di una manovra ostruzionistica, tanto è vero che accompagnavamo la richiesta con la proposta di adottare una corsia legislativa preferenziale, il che è certamente possibile ed attuabile da parte di un Governo, sempre che abbia l'autorevolezza corrispondente alla forza fondata sui numeri.

La ragione era altra e di effettiva correttezza legislativa; infatti è chiaro che lo strumento del decreto-legge, quando interviene sul quadro ordinamentale della magistratura, nella specie della magistratura inquirente e nel contempo su norme di ordine procedurale, o meglio su un intreccio di norme ordinamentali e processuali, finisce col porre il Parlamento nella condizione di dover accettare le norme, quasi senza possibilità di modificarle o di emendarle per l'ovvia preoccupazione che il succedersi delle norme nel tempo possa cospargere il cammino dei procedimenti penali - avviati sulla base di norme entrate immediatamente in vigore per effetto del decreto-legge - di trabocchetti e di mine che possano costituire i presupposti di nullità, magari pronunciati in terzo grado a distanza di anni.

Il ricorso al disegno di legge avrebbe poi reso meno infuocato il clima con il quale le incisive innovazioni sono state accolte, infuocato al punto che il decreto-legge è stato posto al centro dei motivi dello sciopero dei magistrati del 3 dicembre scorso ed indicato, probabilmente a torto, come segnale dei propositi del Governo di attentare all'indipendenza della magistratura inquirente; tanto infuocato che ormai ogni appiglio è buono per contrastare la riuscita del nuovo assetto ordinamentale, come appare dalla rinuncia all'incarico dei tre pubblici ministeri della procura distrettuale di Bologna, di cui ieri si è avuto notizia.

Ma al di là di queste considerazioni di metodo, peraltro importanti perchè gli elefanti nelle cristallerie non hanno mai dato buoni frutti, il nostro no si giustifica anche per ragioni di merito.

È vero che il decreto-legge è stato purgato da quelle norme contenute nel decreto legislativo, poi ritirato per intervenuto riconoscimento dell'eccesso di delega, secondo le quali il procuratore nazionale antimafia avrebbe dovuto seguire le direttive del Parlamento in materia di lotta al crimine, cioè norme in deciso ed indiscutibile contrasto con le norme costituzionali quanto meno in tema di obbligatorietà dell'azione penale ed è vero pure che l'accoglimento di alcuni emendamenti specificamente proposti dal Gruppo repubblicano, che hanno tolto al procuratore antimafia alcuni poteri, hanno migliorato il testo legislativo.

Sono, infatti, stati eliminati quei poteri di individuazione dei temi di investigazione e di orientamento dei piani di indagine nel territorio nazionale e di trasmissione di specifiche direttive ai magistrati delle direzioni distrettuali, che nulla hanno a che vedere con il coordinamento delle indagini, e che invece rappresentavano una pericolosa

attribuzione di facoltà di scelta dei reati da perseguire al procuratore nazionale antimafia, attribuendogli un potere enorme al di fuori di qualsiasi controllo.

Tuttavia il nuovo organo che si va ad istituire resta un organo anomalo rispetto all'attuale ordinamento, e permane il dubbio, angoscioso data la materia, che si crei una sovrastruttura che è più fonte di confusione operativa che non di razionalizzazione di un sistema chiamato a condurre un'azione di contrasto complessa e difficile qual è quella contro la criminalità organizzata. È un organo che assume in sé compiti di impulso al coordinamento delle indagini, di impulso delle indagini concorrendo con propri uomini alla esecuzione delle indagini medesime, di intervento sugli organici ritenuti di volta in volta necessari per l'espletamento delle indagini mediante applicazione di magistrati del proprio ufficio o di altri uffici, infine di avocazione. Insomma può tutto o quasi tutto; non è che alla fine potrà niente o potrà poco, o quel poco che potrà fare finirà con il creare incomprensioni, litigi, sotterfugi, diatribe clamorose o sotterranee, sospetti?

Per questo noi avevamo proposto che questo cumulo di competenze venisse inlveato in una struttura organicamente innestata nella procura generale presso la Corte di cassazione, convinti che così facendo, cioè riconducendo l'innovazione nell'ambito di un organo previsto dall'ordinamento vigente, quanto meno si eliminasse quel sospetto di impurità che accompagna la sua nascita. Ma il Ministro, a me pare un poco acriticamente, ci ha risposto che il nostro emendamento costituiva un vero e proprio dissolvimento del provvedimento. Ed altrettanto acriticamente a me pare che si sia comportata la maggioranza respingendolo.

Il Gruppo repubblicano non può, quindi, che confermare il proprio voto contrario sul provvedimento nel suo complesso, con dispiacere, debbo dire perchè, colleghi senatori, io credo che ci siano questioni, quelle che hanno il respiro di grandi questioni nazionali, nelle quali la maggioranza e la opposizione dovrebbero battere linee comuni. La criminalità organizzata è una grande questione nazionale, che per essere risolta esige unità di intento, tensione volitiva e morale concorde, freddezza di decisioni anzichè ostentazioni di dichiarazioni immaginifiche o di atti meramente emblematici e ciò al fine di incentivare e corroborare quel senso di responsabilità del dovere, quello spirito di abnegazione di cui si hanno, tra le forze dell'ordine e la magistratura, quotidiani esempi, e di infondere nell'opinione pubblica la fiducia che la battaglia si può vincere e suscitare così il consenso dei cittadini attorno a chi, sacrificandosi, ha sulle proprie spalle il maggior peso.

Noi repubblicani siamo invece preoccupati che certi atteggiamenti del Governo, che magari possono avere qualche teorica giustificazione, cadano in un momento inopportuno, perchè sono proprio il contrario di quella incentivazione dell'unità di intenti di cui dicevo.

D'altra parte al Governo siedono gli eredi di quell'errore macroscopico che fu il *referendum* sulla responsabilità civile dei magistrati, finito poi miseramente in un *pisces* legislativo, che ha però lasciato un'ombra difficilmente cancellabile nei rapporti tra classe politica e magistratura. (*Applausi dal centro-sinistra*).

SALVATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* SALVATO. Signor Presidente, il Gruppo della Rifondazione comunista esprime nel merito un giudizio profondamente negativo sul decreto-legge in esame. Con nostre proposte emendative abbiamo tentato, insieme a colleghi di altre parti politiche, anzitutto del Gruppo del Partito democratico della sinistra e del Gruppo repubblicano, di andare ad un miglioramento in termini di efficacia rispetto alle soluzioni prospettate. Purtroppo vi è stata una rigidità da parte del Governo e delle forze di maggioranza che non ha consentito di svolgere una discussione proficua, tale da poter apprestare quelle risposte che l'opinione pubblica anzitutto e gli operatori della giustizia attendono in questo campo.

Siamo partiti da una riflessione che ritengo possa essere comune a tutte le forze politiche. Di fronte alla drammaticità della questione mafia, camorra, criminalità organizzata, che si pone ormai non soltanto per determinate aree del paese, ma per l'intero territorio nazionale, c'era - e c'è - la necessità di prevedere norme che in maniera più precisa delineassero un coordinamento, dando la possibilità, attraverso strumenti e risorse, di una qualificazione dell'intervento dello Stato tale da colpire e da stroncare chi ormai usa di questo potere come di una forza nello Stato stesso.

Eppure questa riflessione comune, onorevole Presidente, non ha consentito che si potesse in maniera serena e proficua dialogare sulle soluzioni; questo perchè ancora una volta, da parte anzitutto del Governo, ma anche di alcune forze della maggioranza, si è condotta una riflessione che è divenuta centrale rispetto alle altre, quella di una iniziativa tesa a dimostrare attraverso «norme-spettacolo» che lo Stato finalmente decide di intervenire. A mio avviso, di ciò si tratta e questo è l'aspetto più preoccupante del decreto, che cerchiamo di contrastare con il nostro voto di opposizione e che altre forze vorrebbero invece far giungere rapidamente in porto.

Parlo di «norme-spettacolo» poichè di tale situazione stiamo già vedendo le prime avvisaglie. Ad esempio, il dibattito in corso a Bologna non nasce per caso. Non soltanto vi è stato il rifiuto motivato di alcuni magistrati di far parte di quelle procure, ma si è compiuta da parte di altri una riflessione (che meriterebbe una risposta attenta, concreta e vera) sugli strumenti, sui mezzi e sulle garanzie che devono essere dati ai magistrati impegnati in questo lavoro così difficile.

In realtà strumenti, mezzi, risorse, garanzie non ci sono e non potevano esserci perchè altra e diversa è la logica del decreto.

La nostra opposizione nasce, quindi, da riflessioni nel merito su alcune delle questioni che anche altri colleghi hanno sollevato. In tale provvedimento sono contenuti elementi profondamente inquinanti, quali appunto le nuove norme sulla connessione, che non soltanto contraddicono la logica del nuovo codice di procedura penale; credo infatti che si tratti consapevolmente di una riedizione dei maxiprocessi che sappiamo tutti non aver dato nel nostro paese le risposte di giustizia che ci attendevamo, che hanno avuto in sè profonde distorsioni, che

hanno creato alcuni casi particolari (non ultimo e non isolato purtroppo il caso Tortora) ed hanno permesso che elementi di impunità e di ulteriore potere della mafia e della camorra crescessero proprio attraverso l'uso spregiudicato e, a mio avviso, non sempre garantista dei maxiprocessi.

Vi era stata una riflessione nel paese che io ritenevo utile ed importante: quella del superamento dei maxiprocessi per una diffusione dei processi e quindi degli strumenti per colpire la criminalità, ma in realtà si verifica questa profonda contraddizione.

Il mio Gruppo politico condivide il fatto che un successo per merito delle opposizioni almeno su un punto è stato raggiunto: quello di aver fatto cadere in parte l'ipoteca di una giustizia politica. Di questo infatti si trattava in quanto i poteri conferiti al procuratore nazionale consistevano non soltanto nell'impartire direttive ma anche nello scegliere in concreto quali processi e quali indirizzi dare; rispetto a questa figura di procuratore antimafia, al modo in cui esso si pone e ai poteri che gli vengono assegnati siamo ad un punto che potrebbe essere qualificato *extra ordinem*, siamo al limite rispetto alla divisione dei poteri e al dettato costituzionale che vuole nella magistratura la capacità di porsi al di là di gerarchie e di verticismo ma in maniera diffusa sul territorio.

Un'altra ipoteca che a mio avviso doveva cadere e non è caduta è l'enorme potere di avocazione che viene dato non soltanto a livello nazionale ma anche a livello territoriale. Bisognava agire, a nostro avviso, con un'altra logica ed in un altro modo: consentire e qualificare, al di là delle opposizioni strumentali che ci sono state nel passato anche da parte di alcune forze politiche, non ultima, onorevole Ministro, anche da parte della forza politica alla quale lei appartiene, l'esperienza dei *pools* e creare strumenti, mezzi e risorse per un reale coordinamento. Di questo c'era e c'è bisogno, ma occorre mantenere il tutto nell'alveo della Costituzione con quella divisione di poteri che a nostro avviso non è un bene per questo o quel magistrato ma è un bene nei confronti dei cittadini.

Questo non si è invece voluto e nonostante la battaglia che qui è stata portata avanti io ritengo che il cammino di questo decreto debba essere ostacolato. A differenza di altri colleghi mi auguro che alla Camera dei deputati si verifichino le condizioni per far decadere questo provvedimento e per portare avanti invece una discussione seria sul modo e sugli strumenti necessari per combattere la mafia.

Anche io ho ascoltato questo dibattito delle ultime ore che nasce certamente da fatti luttuosi che sconvolgono ognuno di noi; considero però profondamente grave il fatto che da parte del Presidente della Repubblica venga una voce autorevolissima a favore di leggi eccezionali. Io ritengo che in questo paese che mi auguro di democrazia, in uno Stato di diritto, anche il dibattito su leggi eccezionali dovrebbe essere bandito o appartenere soltanto a forze che dichiaratamente fanno riferimento all'autoritarismo. Altre forze dovrebbero prendere posizioni diverse sapendo che non occorrono leggi eccezionali ma leggi normali, la normalità di uno Stato che dà risposte efficaci sul terreno dell'economia, in campo sociale, sul terreno della cultura, ma soprattutto che intende spezzare il legame tra mafia e potere politico, il reale

inquinamento per cui è tanto cresciuta l'organizzazione criminale. Soltanto il ripristino e la costruzione di questa normalità potranno consentire ad ognuno di noi non soltanto di guardare con più serenità alla battaglia che si deve condurre ma soprattutto di ricostruire nell'opinione pubblica i sentimenti di consenso e di partecipazione democratica ad una battaglia che deve vedere tutti quanti convinti e partecipi.

Per questi motivi, onorevole Presidente e onorevoli colleghi, c'è un nostro no convinto a questo decreto e ci auguriamo non soltanto che esso possa essere battuto ma soprattutto che non crei ulteriori danni così com'è accaduto in questo paese ogni qualvolta si è fatto riferimento e si sono volute leggi «manifesto»; leggi che in realtà tentavano soltanto di dare qualche rassicurazione ma non di costruire realmente condizioni di efficacia e di efficienza. (*Applausi dal Gruppo della Rifondazione comunista*).

ONORATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ONORATO. Signor Presidente, se noi dovessimo esprimere e scegliere il nostro voto relativamente alla impostazione di politica giudiziaria che l'attuale Ministro guardasigilli ha più volte espresso, non ci sarebbero dubbi, almeno da parte nostra. Io ricordo che la politica giudiziaria del ministro Martelli si è espressa nella bozza di decreto legislativo da cui poi è derivato il decreto-legge in discussione e in questa bozza di decreto legislativo - lo ricordiamo tutti - c'era la dipendenza del superprocuratore nazionale antimafia dalle direttive politiche. (*Interruzione del ministro Martelli*). Politiche, del Governo e del Parlamento, signor Ministro; sono politiche, esprimono la maggioranza, non è una brutta parola «politiche», però è una brutta parola quando la politica dirige l'attività giudiziaria.

Di più: quando questa bozza di decreto legislativo venne accantonata davanti alle forti critiche dell'opinione pubblica generalizzata, il ministro guardasigilli Martelli in quest'Aula ha praticamente rinviato alla prossima legislatura l'attuazione di questa politica legislativa.

Quindi, almeno dal mio, dal nostro punto di vista, sarebbe semplice dire no a questa politica legislativa, senza ripetere le motivazioni, che poi fra l'altro sono scritte nel nostro modello costituzionale, certo non intangibile, però che a nostro avviso ha una sua validità ancora attuale su questo punto. Ma noi oggi dobbiamo dare una valutazione e un voto sul decreto-legge al nostro esame, che è un decreto-legge diverso dalle originarie intenzioni ministeriali. E tuttavia (i miei colleghi me ne daranno atto) questo decreto-legge rivela la sua figliolanza: è figlio di quella impostazione del Ministro guardasigilli, nonostante la amputazione delle parti peggiori di quella impostazione, prima di tutto la dipendenza del procuratore nazionale antimafia dal potere politico. E rimane figlio di questa impostazione anche dopo gli emendamenti che in quest'Aula del Senato sono stati approvati, cioè anche dopo che la Democrazia cristiana, per bocca del suo capogruppo Mancino, ha detto sì alla soppressione dei poteri funzionali più pericolosi che questo decreto-legge attribuiva al procuratore nazionale antimafia, cioè a dire

il potere di delimitare i temi delle indagini per tutti i procuratori antimafia, il potere di impartire direttive per tutti i procuratori antimafia.

Do atto con molto piacere al senso dello Stato, del garantismo costituzionale, alla introiezione del modello costituzionale di cui hanno dato prova qui i senatori democristiani, non ho difficoltà a farlo; l'unica difficoltà, a mio avviso riguarda il fatto che questo senso della Costituzione che loro hanno espresso non sia ancora il senso della maggioranza di Governo. Però, dato atto di questo, devo dire che ancora resta una pesante tabe istituzionale in questo decreto-legge.

Non penso assolutamente di forzare i termini della questione quando affermo che la strategia antimafia che esprime questo decreto, così come sarà licenziato dal Senato, è a mio avviso una strategia inefficace rispetto allo scopo e pericolosa istituzionalmente. Soffermiamoci un momento su questo secondo aspetto.

Tale strategia è pericolosa istituzionalmente perchè affronta la lotta alla mafia e alla criminalità organizzata, nonostante gli emendamenti apportati al testo del decreto-legge, ancora secondo i criteri della concentrazione e della gerarchizzazione del potere del pubblico ministero antimafia, oltre che secondo il criterio dell'ampliamento della connessione delle indagini e soprattutto processuale.

Credo che questa sia una risposta istituzionalmente pericolosa. Non voglio ripetere ciò che ho avuto occasione di dire tante volte in questa discussione, però, fermo restando il fatto che il nostro modello costituzionale prevede un potere diffuso, vi è una esigenza di razionalizzare l'organizzazione degli uffici di tale potere. La razionalizzazione non è però quella che è stata fatta con il decreto-legge al nostro esame, bensì quella che poteva essere posta in essere con una revisione delle circoscrizioni giudiziarie e con una migliore razionalizzazione nell'allocazione delle risorse burocratiche della giustizia.

Qui si creano degli organi straordinari, à côté di quelli ordinari, si duplicano i servizi, vengono istituiti uffici di serie A e uffici di serie B, creando quei problemi che il «caso Bologna» ha evidenziato, cioè disfunzioni organizzative, dimissioni di tre procuratori distrettuali e duplicazioni organizzative.

Come diceva Battaglia, l'Italia è il paese delle cinque polizie; ora sono tre, ma a ben vedere ne rimangono cinque. Ora l'Italia è il paese delle due magistrature, il paese del commissario nazionale antimafia e degli organi straordinari. Per combattere la mafia è necessario semplicemente procedere alla razionalizzazione degli organi ordinari.

A mio avviso, quando si conservano - come avviene nel decreto-legge al nostro esame - un principio di gerarchizzazione, sia pure attenuata, negli uffici del pubblico ministero e un principio di connessione esagerata dei processi, si attenda al rito accusatorio. Infatti, tutti gli studiosi ci dicono che il modello organizzatorio della giustizia influisce sulla forma processuale. Non è possibile che il rito accusatorio possa resistere quando introduciamo l'incentivo ai maxiprocessi - è evidente che il rito accusatorio salterà e poi ci strapperemo i capelli! - e non è possibile che resista questa forma processuale paritaria che è il

vanto della civiltà giuridica anglosassone e che noi abbiamo voluto in qualche modo imitare introducendo elementi di gerarchizzazione nell'apparato.

La realtà è che la concentrazione e il coordinamento andavano fatti certamente a livello delle investigazioni, ma non a livello giudiziario. Probabilmente attendiamo di sapere se il decreto che ha istituito la DIA avrà l'efficacia che si riprometteva. Ho i miei dubbi, però in effetti era quello l'obiettivo da perseguire.

Signor Ministro, non bisogna dimenticare che i magistrati impegnati sul fronte antimafia ci dicono - quasi tutti - che non si tratta tanto di coordinare le indagini, quanto di farle, perchè essi affermano che oggi le indagini sono carenti (e ciò è sintomatico). Probabilmente sono carenti proprio le indagini verso il terzo livello della connessione mafiosa, cioè quello politico.

A conclusione del mio intervento, vorrei qui richiamare il parallelo con le investigazioni contro il terrorismo, cioè le azioni di contrasto antiterrorismo che il collega Franza ha richiamato all'inizio, citando polemicamente il dibattito che ho avuto con il ministro Martelli.

Devo dire che le investigazioni contro il terrorismo e quindi l'azione di contrasto giudiziaria hanno avuto efficacia a causa di una serie di considerazioni e fattori. Un primo fattore è di carattere socio-politico e un altro è di carattere ordinamentale e processuale, caro collega Franza. Contro il terrorismo il fattore socio-politico è stato determinante. Il terrorismo è stato sconfitto su quel piano: sociale e politico prima di tutto. Se non ci fosse stata quella sconfitta probabilmente anche l'intervento della repressione giudiziaria non avrebbe raggiunto il proprio scopo.

Per quanto riguarda poi il fattore ordinamentale e processuale, riconosco (non è la prima volta che lo affermo) che si sono verificate delle forzature contro il garantismo vigente. Ci sono stati i processi contro Tortora o processi improntati al teorema padovano, ma vi è stata anche l'azione mediamente rispettosa delle garanzie processuali degli imputati, ad esempio da parte dei vari *pools* antiterrorismo. A quelle esperienze mi riferivo quando sostenevo che è possibile un'efficace azione di indagine e di repressione giudiziaria senza innovazioni legislative straordinarie ed eccezionali.

Da quel punto di vista si sono verificate rotture sul piano ordinamentale e processuale, ma anche delle tenute sostanziali di quelle norme che hanno condotto alla sconfitta del terrorismo in un contesto sociale e politico che già lo vedeva isolato. Tuttavia la strategia antimafia pone problemi diversi. Bisogna ricordarlo quando discutiamo di normative e di ordinamenti. Sul piano della lotta antimafia, infatti, il fattore sociale e politico è assolutamente mancante. Combattiamo un cancro della società e della politica italiane fortemente insediato al loro interno. Di conseguenza anche il paragone con il terrorismo deve essere ben calibrato, perchè sul piano della bonifica sociale, politica e amministrativa la lotta antimafia è assolutamente carente.

Qualcosa è stato realizzato, come ricordava benissimo il senatore Chiaromonte anche sulla stampa, da questo punto di vista; mi riferisco allo scioglimento dei consigli comunali e al tentativo di bonificare l'amministrazione. Queste iniziative sono positive, però il piano di

intervento globale è assolutamente carente. Allora cosa si può fare sul piano ordinamentale e processuale? Questo decreto-legge (lo voglio ripetere a costo di essere considerato una Cassandra e spero anzi di essere smentito dai fatti e dalla storia successivi) introduce su questo secondo piano tecniche di intervento e di contrasto antimafioso irrazionali rispetto allo scopo specifico e perverse rispetto all'evoluzione istituzionale della nostra magistratura. Sul piano della lotta antimafiosa probabilmente l'efficacia sarà quasi nulla, anche in assenza di altri fattori, ma il decreto-legge sarà efficace proprio sul piano della perversione dell'ordinamento costituzionale della giustizia.

Ecco per quale ragione la nostra contrarietà non è aprioristica, nè ideologica, nè forzata. Ho l'impressione - e su questo punto chiudo - che non si possa invocare, come mi pare abbia fatto lo stesso collega Franza, il consenso dell'opinione pubblica con interventi del tipo di quelli previsti dal decreto-legge al nostro esame. Siamo attenti, colleghi, perchè non possiamo abdicare al nostro ruolo di guida nazionale dell'opinione pubblica. Non possiamo inseguire l'opinione pubblica nelle sue emozioni contingenti; saremmo pessimi legislatori. Probabilmente non abbiamo inseguito l'opinione pubblica spontaneisticamente formatasi, neanche nella strategia antiterrorismo e allora in questa azione antimafiosa abbiamo un dovere in più a resistere alle lusinghe delle emozioni momentanee della stessa opinione pubblica. Abbiamo il dovere di rispondere alle esigenze di giustizia dell'opinione pubblica non cavalcando provvedimenti simbolici, se non demagogici, ma elaborando una strategia razionale che soddisfi nella sostanza e non nell'apparenza quella domanda di giustizia contro la mafia. Allora, dobbiamo intervenire sul piano sociale e politico, ma anche con razionalità strategica sul piano ordinamentale.

Queste sono le ragioni per cui bisogna dire no - inviterei anche i colleghi della maggioranza a votare in coscienza su questo aspetto - a una strategia antimafiosa che rischia di avere l'appoggio superficiale dell'opinione pubblica, ma di essere uno strumento ennesimo di illusione per la stessa. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

TOTH. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* TOTH. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghe e colleghi, a questa dichiarazione di voto favorevole che la Democrazia cristiana esprime sulla conversione in legge di questo decreto va fatta una premessa. Ci sono state e ci sono polemiche, dichiarazioni, interviste-stampa di autorevoli esponenti politici - fra gli altri anche dello stesso ministro Martelli all'inizio dell'*iter* parlamentare di questo provvedimento - che sono estranee e tali devono restare a questo dibattito, come dovranno restare estranee al momento applicativo della normativa che stiamo per approvare.

Do atto al collega Onorato - e lo ringrazio - di aver riconosciuto lo sforzo della Democrazia cristiana e la sua fedeltà alla Costituzione nel dare un impulso decisivo alla correzione di alcuni punti del decreto-legge originario; ma al tempo stesso voglio dire che questa nostra

volontà di correggere alcune parti essenziali, che rispondevano a preoccupazioni comuni di tutta l'Assemblea, non ci tiene lontano - anzi ci fa essere solidali - rispetto alla volontà del Governo di dare un contributo effettivo, sostanziale e decisivo nella lotta contro la criminalità organizzata.

Al di là delle polemiche, delle affermazioni o delle dietrologie che sono alle spalle di questo provvedimento, ritengo che la volontà del legislatore sia quella che risulta dal contenuto obiettivo delle norme alla luce dei nostri lavori parlamentari. Per questo ritengo che tanto quello che è stato detto in Commissione giustizia, quanto il dibattito in Aula siano essenziali al fine di comprendere il limite e il significato delle norme che andiamo ad approvare, mentre qualsiasi vestito si sia voluto dare a questo provvedimento in altra sede non riguarda il voto che esprimiamo in questa occasione nell'approvare il provvedimento.

Condividiamo le finalità del decreto-legge che sono, anzitutto, quelle di coordinare e assicurare unità alla strategia dell'azione dello Stato contro la criminalità organizzata, mafia, camorra, 'ndrangheta e narcotraffico, perchè non dimentichiamo che dietro le tre organizzazioni tradizionali regionali della criminalità organizzata italiana c'è il narcotraffico internazionale. Questo coordinamento e unità della strategia si verificano attraverso un potenziamento dell'azione della magistratura. Giustamente è stato qui osservato da parte del Governo che non si tratta solo di un problema organizzativo perchè questo veniva risolto già con il coordinamento dalle polizie, ma si tratta di stabilire una unità di azione, cioè una strategia unica sul piano giudiziario attraverso un potenziamento dell'azione della magistratura.

Forse il Ministro sa che la Democrazia cristiana è su posizioni un po' diverse dalle sue, quindi non ha bisogno di ascoltare.

**PRESIDENTE.** Senatore Franza, la prego di non distrarre l'attenzione del Ministro.

**TOTH.** L'azione di coordinamento poteva essere raggiunta anche e soltanto attraverso il coordinamento delle polizie giudiziarie, ma il sottosegretario Castiglione ci ha ricordato che era invece necessario un coordinamento dell'azione della stessa magistratura. Questa è una necessità che non possiamo sottovalutare ed è stata fatta propria da questo provvedimento. In particolare questa azione di potenziamento dell'azione della magistratura non poteva essere compiuta se non attraverso gli uffici del pubblico ministero per l'azione propulsiva che questi devono avere.

La seconda finalità era quella di impedire la dispersione degli sforzi, delle professionalità acquisite, dei sacrifici compiuti dall'ordine giudiziario nel corso di questi anni in modo da ottenere, attraverso la valorizzazione di quegli stessi elementi, un'azione più concorde e più unitaria. Che vi siano state nel nostro paese delle evidenti disarticolazioni nel complesso dell'azione contro la criminalità da parte della stessa magistratura non è negabile da nessuno.

Vi è poi l'ulteriore aspetto dell'attuazione del codice di procedura penale che, con il nuovo rito accusatorio, esige - e qui sono in contrasto con il collega Onorato - un'azione di maggior coordinamento

gerarchico dell'attività del pubblico ministero. Evidentemente non è stato possibile restare nello spazio della delega di cui all'articolo 7 e di ciò il Governo si è reso conto intervenendo in maniera diversa. L'impostazione garantista del codice di procedura penale ha dimostrato alcuni limiti nella lotta alla criminalità organizzata in questo momento. E a questo proposito voglio sottolineare la contraddizione in cui viene a trovarsi l'opposizione parlamentare. Essa è pronta a criticare nel momento in cui denuncia l'inefficienza della macchina dello Stato, l'incapacità della giustizia di intervenire nella lotta alla criminalità organizzata, la mancanza di volontà politica; tuttavia, nel momento in cui si introduce uno strumento obiettivamente diretto a soddisfare queste esigenze, si registra un atteggiamento di contrapposizione che ha una sua logica nel momento in cui vanno corrette determinate impostazioni - e da questo punto di vista anche noi democristiani siamo stati concordi - ma non l'ha più quando si vuole privare il paese di uno strumento indispensabile di lotta. Ritengo che in questo senso possano essere rinvenuti i postumi permanenti di una lunga malattia della nostra democrazia dovuta al fatto che una parte cospicua dell'opposizione parlamentare si collocava al di fuori del sistema di valori della democrazia così come noi la intendevamo e come oggi la intendiamo tutti. Ritengo che questo atteggiamento si verrà lentamente riassorbendo cosicché potremo avere un Parlamento in cui non vi sarà più una necessità obiettiva e direi quasi forzata di opporsi sempre e comunque a qualsiasi provvedimento coraggioso del Governo.

Occorre fare una distinzione. Esiste un coraggio di governare con la democrazia, di cui noi vogliamo dare dimostrazione, ed esiste l'autoritarismo. Non si può gridare all'autoritarismo ogni volta che si manifesta coraggio di governare. Non si può in questo paese, ogni volta che si è di fronte a normative nuove che cambiano anche alcune tradizioni ed un certo modo di procedere, affermare che si è di fronte ad atti di autoritarismo. Certamente i pericoli esistono ed è questo il motivo per cui siamo attenti e vogliamo garantire la Costituzione del 1948 a cui teniamo così come essa è, ma il coraggio di governare è altra cosa. Ciò non toglie le perplessità e le preoccupazioni che anche noi nutriamo e di cui abbiamo dato dimostrazione approvando alcuni emendamenti e presentandone altri.

Innanzitutto vi era il problema della subordinazione del potere giudiziario a quello politico attraverso il Governo ed il Parlamento. La replica che il Ministro di grazia e giustizia ha svolto al termine della discussione generale non contiene più la volontà di fare di questo provvedimento un primo passo verso tale subordinazione. Se questa fosse l'intenzione del Governo, certamente la rifiuteremmo. Se il provvedimento rappresentasse un primo passo verso la subordinazione della magistratura al potere politico, noi lo negheremmo e non saremmo assolutamente disponibili a compiere altri passi in quella direzione. In realtà gli emendamenti approvati impediscono una simile interpretazione e la Democrazia cristiana è ferma nel contrastarla.

Il ministro Martelli ha ricordato gli esempi di altri paesi in cui è stato realizzato un coordinamento tra la magistratura ed il potere politico. Ebbene, ciò è in contrasto con la nostra tradizione e non ritengo che su questo punto abbiamo delle lezioni da apprendere. Si

tratta di paesi aventi una tradizione di democrazia antica e consolidata, una omogeneità di valori che nel nostro paese non esiste. Per questo è necessario salvaguardare l'indipendenza della magistratura da interventi politici che avrebbero sempre un carattere fazioso più di quanto non accada in paesi di antica democrazia.

Per questo la nostra tradizione giuridica va salvaguardata e l'indipendenza della magistratura dal potere politico rappresenta un punto fermo della nostra Costituzione.

L'altro problema sollevato concerne la lesione di principi costituzionali, quale quello del giudice naturale e quale il divieto di creare giudici speciali. Ritengo che la normativa che stiamo per approvare non vada ad intaccare alcuna di queste prerogative. La magistratura giudicante, attraverso l'articolo 12 che individua la competenza del Gip, resta fissata; non c'è sottrazione al giudice naturale, giacchè nell'articolo 12 viene individuato il momento più delicato, quello dell'individuazione del Gip competente rispetto all'azione della procura.

Si tratta quindi non di un giudice speciale (anche se, ed in questo concordo con il senatore Battello, si tratta di una struttura *extra ordinem*), ma di uno strumento normativo che introduce specializzazione di funzioni all'interno di organi del PM che mantengono intatte le loro prerogative e le loro caratteristiche. In tale principio rientrano gli emendamenti approvati in quest'Aula con il voto consapevole e cosciente del Gruppo della Democrazia cristiana.

Vi era poi il pericolo di creare un organo straordinario, che assorbisse e divorasse dall'interno la competenza e l'autorità dell'organo ordinario di cui fa parte; il pericolo cioè che il procuratore nazionale antimafia finisse per rubare e divorare dall'interno le competenze della procura generale. È questa una delle massime preoccupazione che abbiamo avuto ed è un caso che si verifica spesso nella storia del diritto pubblico: un organo creato in circostanze speciali finisce per prevalere sull'organo ordinario di cui rappresentava la specializzazione.

Riteniamo di aver introdotto nella legge le modifiche necessarie per impedire che una tale evenienza si verifichi. Specialmente in materia di avocazione gli emendamenti all'articolo 7 fugano, a nostro avviso, le ultime perplessità al riguardo, eliminando quei poteri del procuratore nazionale che avrebbero potuto risultare in qualche modo coartanti o comunque limitativi dell'autonomia di giudizio dei magistrati del PM e del principio costituzionale della loro esclusiva soggezione alla legge. Anche l'articolo 9 si muove in questa direzione, in quanto assicura la sorveglianza della procura generale della Cassazione sull'attività del procuratore e degli uffici, sia distrettuali sia nazionali, della speciale procura antimafia.

Nell'approvare questo disegno di legge non obbediamo ad un'ondata emotiva nè vogliamo dare provvedimenti simbolici e demagogici privi di efficacia. Ritengo invece che si tratti di uno strumento essenziale non solo per rassicurare i cittadini, ma per coordinare effettivamente le attività, in modo da poter rispondere in maniera adeguata ad una sfida che ha ormai dimensioni internazionali e rispetto alla quale le singole procure della Repubblica del nostro paese avrebbero potuto rivelarsi impotenti.

Ci sono oggi una volontà ed una capacità nuove di risposta all'aggressione mafiosa da parte della società civile. Essa, attraverso le organizzazioni anti *racket* sorte nelle ultime settimane, sa organizzarsi, sa concentrare i propri sforzi per impedire la sopraffazione dei singoli cittadini che si sentivano isolati, intimiditi ed impotenti. Se la società civile ha questa capacità di reazione, come può lo Stato restare assente? Potevano lo Stato ed il Parlamento non dare risposte istituzionali alla capacità di resistenza che la società civile sta dimostrando in questo paese, grazie alla maturità delle giovani generazioni e dell'intera comunità nazionale, nel fronteggiare la lotta contro la mafia? La manifestazione svoltasi ieri a Lamezia Terme, dove ventimila persone sono sfilate nella città, dimostra la volontà ferma della base popolare di questo paese di respingere l'aggressione mafiosa.

Il presente decreto-legge, quindi, rappresenta una delle risposte più significative che noi possiamo dare a questa domanda della società civile. (*Vivi applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Avverto che si passerà alla votazione finale.

CROCETTA. A nome del prescritto numero dei senatori, chiedo la verifica del numero legale.

SANTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTINI. Signor Presidente, volevo informarla che il Comitato per i procedimenti d'accusa, del quale sono vice presidente, è attualmente riunito e che numerosi colleghi senatori che sono, in questo momento, impegnati in quel dibattito non sono minimamente informati della votazione in corso. Questi colleghi hanno ovviamente il diritto di esprimere il loro voto in quest'Aula e pertanto noi abbiamo chiesto la sconvocazione della riunione del Comitato. A tale fine, è stata inviata anche una lettera da parte del senatore Casoli, il quale non ha potuto partecipare ai lavori di tale organismo in quanto impegnato, come relatore, in Aula.

PRESIDENTE. Il Presidente in questi casi può solo farsi carico di informare le Commissioni speciali che sono riunite in concomitanza con i lavori dell'Assemblea. Si tratta di una considerazione che riguarda la sensibilità delle Commissioni stesse; del resto, se concediamo una deroga alle Commissioni speciali per lavorare, questo dovrebbe indurre a non avvalersi dell'arma della verifica del numero legale. È evidente che io non concederò più - lo dico subito - nè alla Commissione stragi nè al Comitato per i procedimenti d'accusa di svolgere i propri lavori congiuntamente a quelli dell'Aula, almeno finchè è in esame un provvedimento di legge. Qui non si rispetta il *fair play*, ma, poichè si tratta di una regola di *fair play*, io non posso intervenire in alcun modo. L'accordo era fondato su queste basi.

CROCETTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROCETTA. Signor Presidente, ritiriamo la richiesta di verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Ringrazio i colleghi del Gruppo della Rifondazione comunista d'aver ritirato la richiesta.

Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, recante coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata».

**È approvato.**

### **Seguito della discussione del disegno di legge:**

#### **«Riordinamento del Ministero degli affari esteri» (2025)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2025.

Ricordo che nella seduta del 4 ottobre scorso, a conclusione della discussione generale, hanno replicato il relatore di minoranza, senatore Boffa, il relatore per la Commissione, senatore Bonalumi, ed il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, onorevole Lenoci.

Passiamo dunque all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione.

Il testo dell'articolo 1 è il seguente:

#### Art. 1.

##### *(Funzioni e composizione del Ministero degli affari esteri)*

1. Il Ministero degli affari esteri, di seguito denominato «Ministero», attende ai rapporti internazionali dell'Italia e ne promuove lo sviluppo secondo i principi sanciti dalla Costituzione della Repubblica in armonia con gli obiettivi del rafforzamento dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e dell'ordinamento giuridico internazionale, anche attraverso la conduzione dei negoziati e la stipulazione di accordi e altri atti di rilievo giuridico internazionale. In particolare esso: promuove il processo di integrazione europea in applicazione dei trattati e degli altri rilevanti atti comunitari; cura i rapporti sul piano bilaterale e multilaterale nonchè, con il concerto delle altre Amministrazioni interessate, lo sviluppo della cooperazione per la tutela dell'ambiente e nei settori economico, commerciale, scientifico, tecnologico e della lotta alla criminalità internazionalmente organizzata; promuove l'elaborazione della politica della sicurezza internazionale, del disarmo e della tutela dei diritti umani; favorisce e promuove lo sviluppo economico e sociale dei Paesi emergenti, sia sul piano bilaterale che attraverso la partecipazione ad enti ed organizzazioni internazionali; promuove e tutela le

attività nazionali e l'immagine dell'Italia all'estero anche mediante adeguati strumenti di politica culturale; tutela i diritti e gli interessi dell'Italia in campo internazionale, con particolare riferimento sia agli interessi esteri dei cittadini italiani sia a quelli degli italiani all'estero, e concorre a determinare le condizioni degli stranieri in Italia.

2. Nell'ambito dei poteri d'indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e ferme restando le competenze delle singole amministrazioni, il Ministero assicura l'unità di gestione della politica estera anche attraverso il preventivo concerto e il coordinamento delle attività aventi incidenze o riflessi internazionali delle altre amministrazioni statali e degli enti pubblici.

3. Il Ministero è costituito dagli uffici centrali e dai servizi amministrativi decentrati, dall'Istituto per il servizio diplomatico e internazionale, dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari. Da esso dipendono gli istituti italiani di cultura e gli istituti scolastici ed educativi all'estero, nei cui confronti il Ministero svolge compiti di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Sono fatte salve le competenze del Ministero del commercio con l'estero relativamente alle funzioni ad esso attribuite dalle normative vigenti».

1.1

IL GOVERNO

Invito il rappresentante del Governo ad illustrarlo.

\* LENOCI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, l'emendamento tiene conto delle particolari preoccupazioni espresse dal Ministero del commercio con l'estero per la salvaguardia delle proprie competenze, anche in ragione della rilevanza diretta e specifica che le relazioni con l'estero assumono nei confronti delle competenze dello stesso Ministero. Di questo emendamento, in ogni caso, abbiamo ampiamente discusso in sede di dibattito presso la Commissione affari esteri e quindi non mi dilungherò.

TEDESCO TATÒ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO TATÒ. Signor Presidente, ho chiesto di parlare sull'emendamento 1.1; sarebbe scorretto, anche se in qualche modo, forse, legittimo - ma avremo modo di farlo nel prosieguo dei lavori - sottolineare le vicende per così dire da fiume carsico con cui la nostra Aula è costretta ad affrontare l'esame di questo provvedimento, ma tant'è, stiamo al merito. Ed allora, nel merito, voglio dire che questo emendamento ci preoccupa, anzi, dirò esattamente che siamo contrari.

In un nostro emendamento che successivamente esamineremo, proponiamo una misura assolutamente drastica, quella della soppressione del Ministero del commercio con l'estero e dell'inquadramento delle funzioni attualmente svolte da questo Ministero nell'ambito del Ministero degli affari esteri, ma di questo discuteremo a suo tempo.

Che cosa ci preoccupa di questo emendamento del Governo che, di primo acchito, potrebbe apparire addirittura superfluo, atteso che le funzioni attualmente attribuite al Ministero del commercio con l'estero, se non gli sono tolte esplicitamente, non possono essergli tolte implicitamente? Ci preoccupa il fatto che questo emendamento vada oggettivamente nella direzione opposta a quella sia pure parzialissima e timida operazione di accentramento nel Ministero degli affari esteri di una serie di competenze oggi disperse in modo informe in vari settori dell'amministrazione. Queste sono le ragioni per le quali invitiamo il Governo a riflettere su tale questione.

Stiamo discutendo una legge di riforma (è vero che ci si è detto che non è riforma ma è riordino, però, al di là delle parole, la sostanza è questa), una legge che ambisce ad introdurre degli elementi di novità nell'ordinamento; non vedo altrimenti che senso avrebbe, onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, discutere e deliberare in questa fase della legislatura su questa materia, avendo chiaro che non vi saranno le condizioni e il tempo materiale perchè la legge diventi definitiva, se non per manifestare quanto meno una volontà riformatrice in questo campo. Se nell'ambito della - ripeto - sia pur timida qualificazione del carattere generale dei compiti del Ministero degli affari esteri continuiamo ad aggiungere (in parte è già stato fatto in Commissione, si fa ulteriormente con l'emendamento 1.1) ulteriori condizionamenti - nel senso di circoscrivere quel po' di novità che con l'articolo 1 quanto ai compiti del Ministero degli affari esteri si introducono - io mi domando che senso abbia complessivamente operare con questa legge.

Mi auguro ancora che il Governo voglia riflettere sull'opportunità di non insistere su questo emendamento.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, io vorrei svolgere qualche considerazione di insieme su questo articolo 1, che definisce le finalità della riforma e che in qualche modo sollecita una presa di posizione. Io non ho avuto per ragioni personali la possibilità di intervenire in discussione generale, ma qualche considerazione politica di ordine generale credo sia molto opportuno farla anche per la ragione che ora ricordava la collega Tedesco Tatò. Questa, con ogni probabilità, è una legge che non è destinata a giungere all'approvazione definitiva in questa legislatura; quindi questo dibattito ha, credo, soprattutto il significato di un confronto politico sugli indirizzi su cui poi si tratterà di confrontarsi a fondo.

Allora è per questo che io trovo profondamente ed intimamente contraddittorie le finalità del Ministero degli esteri, come sono qui

definite, rispetto alle necessità attuali del nostro paese. Nella relazione del collega Bonalumi si è molto insistito, a ragione, sui nuovi grandi problemi che si pongono nella politica estera italiana tra questi due poli, come diceva il collega Bonalumi, cioè come da un lato il maggiore ruolo dell'Italia e dall'altro il rafforzamento, la crescita del sistema delle relazioni internazionali in cui l'Italia è inserita, ma su questo credo che possiamo essere d'accordo tutti nel dire che l'antica, storica alternativa della politica estera italiana, quella fra il perseguimento del tentativo di essere grande potenza e invece la rinuncia al ruolo di grande potenza, non è più l'alternativa politica di fondo che noi abbiamo davanti; l'alternativa politica di fondo è altra, è quella che contraddittoriamente richiama l'articolo 1.

Infatti l'articolo 1, tra le finalità, indica gli obiettivi del rafforzamento dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ed è il modo di indicare il ruolo diverso qualitativamente del sistema delle relazioni internazionali in cui siamo inseriti. L'altro obiettivo che viene indicato e sul quale vorrei soffermarmi è la promozione del processo di integrazione europea.

Vorrei dire una parola sul modo in cui qui ci si riferisce al rafforzamento delle Nazioni Unite e che a me sembra incoerente e contraddittorio. Non credo infatti che si possa indicare in una legge ordinaria una finalità politica anche perchè se dovessimo andare fino in fondo dovremmo indicare se vogliamo il rafforzamento delle Nazioni Unite quali sono oppure il loro rafforzamento attraverso una riforma; si tratta di cose ben diverse. Noi qui definiamo per legge semplicemente un rafforzamento delle Nazioni Unite; ritengo che molte delle forze politiche presenti in quest'Aula abbiano indicato la necessità di un rafforzamento delle Nazioni Unite ma attraverso una loro profonda riforma. Quindi che senso ha questa definizione generica e vaga che in realtà crea confusione?

L'altro punto su cui vorrei soffermarmi e sul quale veramente si gioca l'alternativa delle scelte anche in termini di riforma del Ministero è la questione che qui viene indicata genericamente come promozione del processo di integrazione europea affidato al Ministero degli esteri. Qui sta il vero problema su cui ci siamo anche soffermati nel dibattito sulla legge comunitaria ed in occasione del dibattito sui problemi europei tenutosi qualche settimana fa.

La questione è se abbia ancora senso accettare la nozione che la politica comunitaria e l'integrazione europea sono un fatto di politica estera o se invece si debba prendere atto (e quindi intervenire in termini di riforma degli ordinamenti in modo conseguente) che la politica comunitaria è qualitativamente diversa dalla politica estera, che ha un altro rapporto con la dimensione della politica interna. Che significato ha affidare soltanto al Ministero degli esteri il coordinamento e la gestione con un Ministro (non un Ministero) per il coordinamento delle politiche comunitarie che ha poteri e competenze così ridotte? La conseguenza di ciò che qui viene ribadito, mantenere cioè in capo al Ministero degli esteri un'attività che ha rapporti strettissimi con tutta l'attività «interna» (perchè tutta l'attività normativa interna sempre più deve essere parte di un'attività legislativa e normativa europea), per cui il Ministero degli esteri non ha strutturalmente le

competenze, è che la riforma del Ministero degli esteri oggi, una riforma autentica, rispondente alle necessità di questo momento storico, dovrebbe veder nascere accanto al Ministero degli esteri, forse al di sopra – non so se in capo alla Presidenza del Consiglio – un apposito Ministero per l'Europa, con un diverso rapporto delle questioni europee con tutte le attività legislative che si svolgono nei due rami del Parlamento, un polo di direzione e di coordinamento forte della dimensione europea nella politica italiana nel suo insieme.

Invece, questo non l'abbiamo. Abbiamo udito una generica indicazione circa la promozione del processo di integrazione europea, mentre all'articolo 2 – ma ne parleremo diffusamente in seguito – non è stata neanche prevista una direzione per gli affari europei. In altre parole, manteniamo la gestione degli affari europei come una delle ordinarie attività del Ministero degli affari esteri con una contraddizione clamorosa: nelle sedi comunitarie il personale è gestito con gli stessi criteri con cui giustamente in altre sedi si gestisce il personale diplomatico, cioè con il sistema delle rotazioni dopo pochi anni. Naturalmente ciò è giusto e necessario per quanto riguarda il normale personale diplomatico, ma è un assurdo, una contraddizione e un fatto di debolezza per la politica europea del nostro paese quando tale gestione viene applicata ai funzionari incaricati di gestire e seguire con le competenze specifiche necessarie la politica unitaria.

A me pare che questo sia il nodo più grave di contraddizione e di debolezza della riforma al nostro esame. È questa la ragione per cui riteniamo di non poter accettare nell'insieme le linee di fondo di questo disegno di legge, al di là poi delle specifiche questioni che affronteremo durante la discussione dei singoli articoli.

In questa sede mi premeva lasciare agli atti queste considerazioni, che sono poi contenute in altra sede, precisamente nella relazione che la Giunta per gli affari delle Comunità europee ha presentato in quest'Aula a conclusione della sua indagine conoscitiva sul funzionamento della partecipazione italiana al processo comunitario.

Signor Presidente, ripeto che mi premeva lasciare agli atti queste considerazioni ai fini del vero confronto politico che ritengo avrà luogo nella prossima legislatura per giungere ad una vera riforma del Ministero degli affari esteri.

PRESIDENTE. Invito il relatore ad esprimere il parere sull'emendamento presentato dal Governo.

\* BONALUMI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1.

TEDESCO TATÒ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO TATÒ. Signor Presidente, dal silenzio debbo arguire che il Governo insiste su questo emendamento, per cui ostinatamente

persisto nell'affermare che tale emendamento o è superfluo, dal momento che la prima parte del comma 2 dell'articolo 1 afferma: «Ferre restano le competenze... delle singole amministrazioni» - per cui il Ministero del commercio con l'estero già vi rientra - oppure è un'ipoteca, nel senso, come ho cercato poc'anzi di affermare, di andare nella direzione opposta ad una funzione propulsiva del Ministero degli affari esteri anche nel campo del commercio con l'estero. Affermo queste cose tenendo presente l'attuale legislazione, e ciò - lo ripeto - non ha nulla a che vedere con il fatto che proponiamo un altro tipo di soluzione; ma di questo ne discuteremo in seguito.

Voglio tuttavia constatare che vi è un'impostazione totalmente divaricata con ciò che si afferma in altre sedi. Onorevole sottosegretario Lenoci, mi consta da notizie di stampa che in un recente convegno dell'autorevole e importante partito di cui lei fa parte si è sottolineata la necessità di sfrondare i Ministeri, in modo specifico di superare la struttura del Ministero del commercio con l'estero. In altre parole, è stato detto di sopprimere tale Ministero, ma alla prima occasione che abbiamo, non dico di superare questa struttura, ma di sottolineare l'opportunità di rivedere una serie di competenze e di modi di lavorare, non si fa altro che ribadire.

Sono queste le ragioni della nostra opposizione all'emendamento presentato dal Governo, perchè francamente non ci soddisfa quanto è avvenuto durante la discussione generale quando, come ricordava il collega Boffa, relatore di minoranza, ci sentivamo dare quasi troppa ragione, per sostenere però che tutte le questioni da noi poste erano dei giusti promemoria per il futuro, ma che intanto non si poteva operare.

ACHILLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACHILLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo di interpretare il sentimento di molti membri della Commissione nel dire che siamo stati contrari agli emendamenti del Gruppo del Partito democratico della sinistra solo perchè tendevano ad inserire in questa legge norme che portavano di fatto allo scioglimento del Ministero del commercio con l'estero, introducendo quindi in una sede impropria una riforma che anche molti di noi considerano necessaria. Per la verità non ci è del tutto chiaro il motivo per cui debba essere ribadito - affrontando la riforma del Ministero degli esteri - che sono fatte salve le competenze del Ministero del commercio con l'estero. Sembra una dizione ovvia, anche se dobbiamo riconoscere che evidentemente il Governo ha avuto le sue buone ragioni per proporla.

Ci teniamo comunque a ribadire che la Commissione, sia in sede di discussione generale che nella fase di elaborazione degli emendamenti, ha ritenuto non più rinviabile una riforma del Ministero del commercio con l'estero, anche perchè sono state soppresse competenze importanti come quelle sulla valuta e sulle armi. Quel Ministero è stato sicuramente privato, per effetto di leggi intervenute, di parte consistente delle sue competenze e quindi mantenerlo in vita nelle forme in cui è ora organizzato non è più rispondente alle attuali necessità.

Nell'accettare l'emendamento del Governo, nell'ipotesi in cui abbia valide ragioni per proporlo, anche se non ci sono del tutto chiare, ribadiamo l'esigenza di una riforma del Ministero del commercio con l'estero e, qualora il Governo insista, ci apprestiamo a votare l'emendamento stesso.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal Governo.

**È approvato.**

MARGHERI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

BOFFA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOFFA. Signor Presidente, dopo che è stato respinto questo emendamento che non potevamo accettare, esprimiamo un voto favorevole sull'articolo 1, che fissa i compiti del Ministero degli esteri e che ci trova consenzienti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

## Art. 2.

### (Organizzazione centrale)

1. Il Ministero è così articolato:

- a) Gabinetto del Ministro e segreterie;
- b) Segreteria generale;
- c) Cerimoniale diplomatico della Repubblica;
- d) Direzioni generali:
  - 1) per il personale e l'amministrazione;
  - 2) per gli affari politici, la cooperazione europea, la sicurezza, il disarmo e i diritti umani;
  - 3) per gli affari economici e la cooperazione per la tutela dell'ambiente;
  - 4) degli italiani all'estero e degli affari consolari e sociali;

- 5) per le relazioni e le attività culturali, scolastiche ed educative all'estero;
  - 6) per la cooperazione allo sviluppo;
  - 7) per l'Europa e l'America del Nord;
  - 8) per l'America Latina e i Caraibi;
  - 9) per l'Africa mediterranea ed il Medio-Oriente;
  - 10) per l'Africa sub-sahariana;
  - 11) per l'Asia meridionale ed orientale e per l'Oceania;
- e) Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero;
- f) Servizi:
- 1) della stampa ed informazione e del portavoce del Ministro;
  - 2) del contenzioso diplomatico e dei trattati;
  - 3) degli affari giuridici e legislativi;
  - 4) storico e di documentazione;
  - 5) del coordinamento delle attività delle regioni all'estero, ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
  - 6) delle telecomunicazioni e dell'informatica;
  - 7) dell'interpretariato e delle traduzioni.

2. Fa parte dell'organizzazione del Ministero il centro analisi e programmazione, che, avvalendosi anche di collaborazioni esterne, elabora, sulla base delle indicazioni del Segretario generale e del comitato direzionale di cui all'articolo 10, studi analitici e previsionali che forniscano adeguati supporti alla programmazione, sia per settori delimitati che per materie che interessino più Direzioni generali o Servizi.

3. Fanno altresì parte dell'organizzazione del Ministero l'Unità di crisi, i servizi tecnici e gli altri servizi, comunque denominati, istituiti ai sensi dell'articolo 6, comma 5.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

«1. Il Ministero è così articolato:

- a) Segretariato Generale;
- b) Cerimoniale diplomatico della Repubblica;
- c) Direzioni generali:
  - 1) per l'Europa, le organizzazioni internazionali su base europea, l'integrazione europea e le relazioni esterne della CEE;
  - 2) per le organizzazioni multilaterali internazionali, la sicurezza ed il disarmo;
  - 3) per le Americhe;
  - 4) per l'Africa, il Mediterraneo e il Medioriente;
  - 5) per l'Asia ed il Pacifico;
  - 6) per il personale e l'amministrazione;
- d) Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero;
- e) Dipartimenti:

- 1) per la cooperazione allo sviluppo;
  - 2) per gli italiani all'estero e gli stranieri in Italia;
  - 3) per le relazioni culturali, le attività scolastiche, il turismo e lo spettacolo;
  - 4) per i problemi dell'energia, dell'ambiente e della ricerca scientifica e tecnologica;
  - 5) per la promozione commerciale;
- f) Servizi:
- 1) analisi, ricerca, programmazione e valutazione;
  - 2) della stampa ed informazione e del portavoce del Ministro;
  - 3) del contenzioso diplomatico e dei trattati;
  - 4) degli affari giuridici e legislativi;
  - 5) storico e documentazione;
  - 6) coordinamento estero delle Regioni e degli enti locali;
  - 7) cifra, telecomunicazioni;
  - 8) informatica;
  - 9) interpretariato e traduzioni;
  - 10) unità di crisi;
  - 11) formazione per la politica internazionale.

2. Fanno parte dell'organizzazione del Ministero il Gabinetto e la Segreteria del Ministro e la Scuola Superiore per il servizio diplomatico e internazionale».

2.1 BOFFA, TEDESCO TATÒ, BUFALINI, GALEOTTI,  
MAFFIOLETTI, MARGHERI, PIERALLI

*Al comma 1, lettera d), sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:*

- «1) per il personale;
- 2) per gli affari amministrativi».

2.2 CALVI

Invito i presentatori ad illustrarli.

BOFFA. Cercherò di essere conciso il più possibile anche se questo nostro emendamento in sostanza tocca l'essenza stessa del provvedimento di cui stiamo discutendo in quanto suggerisce una organizzazione del Ministero degli esteri diversa da quella proposta, che non ci soddisfa e che riteniamo invecchiata nel momento stesso in cui viene varata.

Vorrei far osservare che nell'articolo appena votato, per il Ministero degli esteri si indicano compiti nuovi, non del tutto tradizionali, che non rientrano nemmeno nella sola classica definizione della diplomazia e della politica estera così come è stata concepita per decenni. Del resto siamo tutti consapevoli di una realtà nuova del mondo in cui l'interdipendenza tra i diversi Stati, i diversi popoli e le diverse aree ha portato anche una maggiore integrazione di aspetti diversi della vita internazionale. Per una serie di ragioni storiche è giusto che sia il Ministero degli esteri ad occuparsi anche di questi

aspetti dell'attività internazionale dell'Italia, ma questo non è possibile - come verificiamo ogni giorno - senza un suo rinnovamento profondo.

Mentre il mondo si evolve nelle sue strutture e nei suoi modi di vita, la politica, l'amministrazione in particolare (quindi qualcosa in più della semplice intendenza) non segue abbastanza il ritmo dei cambiamenti.

Nel progetto di riorganizzazione del Ministero degli esteri, discusso ampiamente in Commissione, poi in tale sede approvato e sostenuto dal Governo, è stata compiuta una operazione - a nostro parere - in gran parte inutile, farraginosa, che porterà ad una complicazione ulteriore dell'attività del Ministero. Nelle discussioni che sono avvenute siamo tutti partiti dall'idea che bisognasse passare ad una organizzazione centrata su direzioni generali per aree geografiche. Il progetto del Governo e della Commissione in realtà ha conservato tutte le vecchie direzioni generali aggiungendone un certo numero che, invece, ha competenza geografica, senza nemmeno tracciare una distinzione fra le competenze delle une e delle altre. Il risultato sarà che nel funzionamento pratico del Ministero si creeranno sovrapposizioni e conflitti di competenza continui che renderanno più difficile lo svolgimento efficace e corretto della nostra attività internazionale.

D'altra parte avevamo già invitato a riflettere, anche in discussione generale, sul fatto che in questo Ministero ogni tanto si incorporano o si scorporano delle direzioni generali, oppure si creano addirittura Ministeri paralleli come quello per l'immigrazione e l'emigrazione, di recente creato dall'ultimo Governo. Nel progetto del Governo esiste una direzione generale che deve occuparsi degli italiani all'estero e degli stranieri in Italia. Vorrei capire qual è la differenza. Credo che gli immigrati siano gli stranieri in Italia e gli emigrati gli italiani all'estero. Questa è una delle tante prove dell'incapacità di arrivare ad una riforma che risponda alle esigenze nuove dell'organizzazione di un Ministero così importante.

Noi proponiamo una diversa organizzazione; anzitutto proponiamo che le direzioni generali del Ministero degli affari esteri abbiano esclusivamente competenza geografica. Naturalmente, poichè non vogliamo dimenticare quanto abbiamo appena detto circa il grado di integrazione di certi fenomeni nel mondo di oggi, a tali direzioni geografiche aggiungiamo due direzioni specifiche che riguardano la politica dell'integrazione in due ambiti diversi. La prima è la direzione generale per l'Europa, per le organizzazioni internazionali su base europea, per l'integrazione europea e le relazioni esterne della CEE. La seconda è la direzione generale per le organizzazioni multilaterali internazionali (come l'ONU, tanto per citare la principale), per la sicurezza ed il disarmo.

Ma allora, i vecchi compiti trasversali che dovrebbero interessare anche diverse aree geografiche a chi li affidiamo? La nostra proposta è da costituire cinque dipartimenti: per la cooperazione allo sviluppo; per gli italiani all'estero e gli stranieri in Italia; per le relazioni culturali, le attività scolastiche, il turismo e lo spettacolo; per i problemi dell'energia, dell'ambiente, della ricerca scientifica e tecnologica; per la promozione commerciale.

Perchè proponiamo i dipartimenti? È una scelta formale di un nome piuttosto che di un altro? No, con un successivo emendamento – sul quale torneremo, qualora venisse respinto l'emendamento all'articolo 2, da noi presentato, perchè prevede comunque una formulazione leggermente diversa – stabiliamo delle competenze molto precise e diversificate tra direzioni generali e dipartimenti. Le prime pongono in atto, nelle aree loro affidate e attraverso i corrispondenti uffici, nei confronti dei singoli paesi appartenenti a tali aree, la politica estera così come definita dai principi enunciati nell'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame e come deliberata nelle competenti sedi istituzionali. I secondi, invece, devono sovrintendere alle attività di natura prevalentemente tecnico-scientifica, sociale, economica e culturale, che tra l'altro rappresentano una parte importante di un Ministero degli affari esteri. I dipartimenti, anche attraverso attività di studio, di analisi e di ricerca, operano per determinare, sulle tematiche di propria competenza, gli indirizzi operativi che verranno applicati dalle direzioni generali nelle aree loro affidate. I dipartimenti provvedono cioè ad elaborazioni complessive ed analitiche delle informazioni attinenti le aree di competenza anche allo scopo di fornire agli organismi dirigenti del Ministero e alle direzioni generali la base e il supporto necessari per poter operare in quelle aree geografiche.

### **Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE**

(Segue BOFFA). Riteniamo che la nostra proposta di riorganizzazione del Ministero degli affari esteri corrisponda alle esigenze di un Dicastero non più portato a guardare verso il passato, ma adeguato alle esigenze del presente e soprattutto preparato per agire almeno nei prossimi vent'anni; un Ministero degli esteri, cioè, che guardi anche verso il futuro e che non risulti già invecchiato dopo l'approvazione di questo provvedimento. (Applausi dall'estrema sinistra).

\* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, in assenza del collega Calvi, faccio mio l'emendamento 2.2, che vorrei brevemente illustrare. Desidero anzitutto svolgere una considerazione che ritengo possa valere per tutta una serie di proposte emendative che il senatore Calvi ha presentato e che ritengo meritino l'attenzione dell'Assemblea.

L'emendamento in questione (non dobbiamo nascondercelo, è bene dire le cose come sono, laicamente) raccoglie un'istanza più volte avanzata ai membri della Commissione esteri dal personale della carriera direttivo-amministrativa del Ministero degli esteri, il quale ha posto alla nostra attenzione una questione molto seria, quella del ruolo ingiustamente subordinato, inadeguato alle funzioni effettivamente svolte ed alle necessità esistenti, in cui viene collocato nell'ambito del Ministero.

Dobbiamo tenere presente che nel Ministero degli esteri, accanto a compiti politico-diplomatici e accanto a compiti di gestione del perso-

nale, esiste una dimensione che va acquistando sempre maggiore importanza, che riveste un ruolo sempre maggiore nelle attività cui il Ministero ed il suo personale sono chiamati, a tutti i livelli; mi riferisco alla dimensione specificamente amministrativa, per la quale sono richieste competenze specifiche che non sempre, proprio per la formazione che gli è propria, il personale diplomatico possiede in misura adeguata e che invece possiede appunto il personale della dirigenza amministrativa.

Questo emendamento (così come i successivi, del senatore Calvi, presentati immagino raccogliendo una spinta, che non è solo corporativa, ma che rispecchia un'esigenza reale, di questo personale e delle sue organizzazioni sindacali) si pone il problema di dare un ruolo specifico nell'ambito del Ministero a tale personale, anche partendo dalla creazione di una direzione generale per gli affari amministrativi, separata dalla direzione per il personale giacchè si tratta di attività diverse da numerosi punti di vista.

Certo, dare un ruolo autonomo nell'attività e nel funzionamento degli uffici del Ministero a questo ambito, affidandolo ad un personale specializzato, apre un problema rilevante, quello di una diversa preparazione di tutto il personale diplomatico. Ritengo giusto che in prospettiva si superi la dicotomia esistente tra la carriera diplomatica e la carriera dirigenziale-amministrativa facendo sì che chi intraprende la prima abbia una adeguata formazione anche amministrativa e quindi possa direttamente assolvere a tali compiti. Certo, non si tratta di una questione che può essere risolta definitivamente in questa sede, ma intanto mi è sembrato giusto porre il problema.

Se però il Presidente me lo consente, vorrei apportare una piccola modifica all'emendamento 2.2 perchè mi pare che esso, nella sua attuale formulazione, sia poco chiaro rispetto alle finalità che intende perseguire. Non credo, infatti, che il collega Calvi - ed io tanto meno - intendesse sostituire interamente i commi 1 e 2 dell'articolo con i seguenti: «1) per il personale; 2) per gli affari amministrativi», abolendo, di conseguenza, tutte le altre direzioni. Non è certo questa la mia finalità e dunque propongo questa nuova formulazione dell'emendamento: «All'articolo 2, comma 1, lettera d), sostituire il numero 1 con i seguenti: «1) per il personale; 2) per gli affari amministrativi». Gli altri numeri della lettera d) sono modificati conseguentemente nella loro successione numerica.

Pertanto, chiedo che l'emendamento, presentato dal senatore Calvi e fatto mio, venga posto in votazione nel testo testè formulato. Inoltre, dal momento che ho la parola, signor Presidente, vorrei esprimere il mio favore per le indicazioni generali contenute nell'emendamento 2.1, testè illustrato dai colleghi del Gruppo del Partito democratico della sinistra, rispetto al quale preannunciò il mio voto favorevole.

**PRESIDENTE.** Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

\* **BONALUMI, relatore.** Signor Presidente, esprimo parere contrario su entrambi gli emendamenti.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.1, di cui è primo firmatario il senatore Boffa, desidero rilevare che l'articolo in esame è indubbiamente quello che ha più impegnato sia il Comitato ristretto che la Commissione in un ampio dibattito. Pertanto, al riguardo, vorrei svolgere soltanto le seguenti brevi considerazioni. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 ha certamente una sua anzianità, ma è ancora per larghissima parte attuale. Inoltre vorrei ricordare ai colleghi che l'articolo 2 proposto dalla Commissione va considerato all'interno dell'intelaiatura degli articoli successivi, che meglio ne esplicitano il senso; soprattutto vorrei far presente che l'introduzione delle direzioni generali per area geografica non è una nostra invenzione sperimentale, in quanto è stata suffragata da una verifica che, anche dalla Commissione affari esteri di questo ramo del Parlamento, è stata condotta in alcuni paesi europei, dove il fattore geografico è un elemento non soltanto di coordinamento, ma anche fortemente innovativo. Tra l'altro, vorrei osservare che l'emendamento del collega Boffa, che si basa sulla distinzione tra direzioni generali geografiche e dipartimenti tematici, delinea un assetto delle strutture del Ministero diverso rispetto a quello proposto dal Governo e sostanzialmente adottato dalla Commissione, sia pure con alcune modifiche, che pure va nella direzione della complementarietà tra unità operative geografiche e unità operative per materia, presente anche nella proposta del Partito democratico della sinistra.

Un ultimo rilievo, portato avanti anche da altri colleghi nei loro interventi, è che la suddivisione delle aree geopolitiche proposta dall'emendamento scinde l'area nordamericana da quella europea; si tratta di una differenziazione quanto meno opinabile, in quanto oggi la stessa area nordamericana è coinvolta a pieno titolo nei processi e negli assetti derivanti dal superamento dei blocchi in Europa: basterebbe ricordare il processo CSCE, il disarmo, i nuovi assetti di sicurezza.

Per quanto invece riguarda l'emendamento 2.2, il relatore ha recepito gran parte delle indicazioni che qui sono state avanzate; la soluzione che è stata immaginata è quella di un rafforzamento inserendo la direzione centrale nel consiglio di amministrazione. Quindi le correzioni che noi abbiamo apportato non giungono all'obiettivo fissato nell'emendamento, ma producono una serie di processi di coordinamento delle strutture amministrativo-contabili operanti nelle diverse direzioni generali.

\* LENOCI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Esprimo parere contrario su entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. C'è una piccola questione: in sede di esame degli emendamenti aveva chiesto di parlare il senatore Maffioletti; la Presidenza, proprio perchè era impegnata con l'emendamento presentato dal senatore Strik Lievers, non si è accorta di questo fatto. Quindi, in via del tutto eccezionale, ha facoltà di parlare il senatore Maffioletti.

MAFFIOLETTI. Grazie, Presidente. Vorrei però che al mio intervento replicasse il relatore, altrimenti questo assumerebbe la veste di una specie di dichiarazione impropria.

Desidero chiarire che avevo chiesto di parlare per due volte.

**PRESIDENTE.** Senatore Maffioletti, se dalle sue osservazioni emergeranno motivi in base ai quali il relatore e il rappresentante del Governo riterranno di dover assumere un atteggiamento diverso, la Presidenza consentirà loro di esprimersi al riguardo.

**MAFFIOLETTI.** La mia richiesta è sorretta da un motivo sostanziale, non di principio, in quanto credo che il relatore abbia sottovalutato la portata del nostro emendamento.

Occorre infatti parlare chiaro: questo provvedimento è stato portato avanti travolgendo un principio che almeno nell'altra legislatura era stato sempre tenuto presente, quello della competenza della Commissione affari costituzionali sui problemi dell'amministrazione pubblica. In questa legislatura, invece, con un indirizzo anche della Presidenza che io mi permetto di criticare in maniera assai netta, va avanti l'idea che, in base al nostro Regolamento, la competenza sulla pubblica amministrazione riguarda il pubblico impiego, gli stipendi degli impiegati, le qualifiche degli impiegati ma non riguarda la struttura. Questo è un coronamento storico di un disinteresse della classe di governo (ormai dopo quarant'anni la si può definire così) rispetto ai problemi della pubblica amministrazione.

Infatti arriviamo ad una legge di questa importanza su un Ministero-chiave in dispregio a tutti gli indirizzi del «rapporto Giannini» e agli studi, che il Governo aveva ordinato (e pagato; scusate se scendo nel dettaglio), alle commissioni di studio istituite dal ministro Giannini (la Commissione Pastore e così via). Si tratta di studi pregevoli prodotti da queste Commissioni ministeriali, dai quali la dottrina ancora trae alimento per elaborare idee sulla pubblica amministrazione del tutto ignorate dalla classe di governo. Pertanto si arriva ai *referendum*, perchè il Parlamento si è disinteressato in genere dei Ministeri, considerati una specie di feudo in concessione ai singoli Ministri.

Le sorti del Ministero degli esteri stanno dentro questa logica, più o meno, con qualche tentativo di ammodernamento; però c'è un'autoconfessione importante, contenuta nel titolo del provvedimento, che recita: «Riordinamento del Ministero degli affari esteri». Non si usa la parola riforma perchè si accetta un profilo basso, che però scopre un punto assai delicato, che si coglie sul piano dei contenuti, cioè il fatto che questa, in verità, è un'occasione mancata perchè di una vera e propria riforma del Ministero degli esteri c'era veramente bisogno.

Devo dire, signor Presidente, che il nostro emendamento contiene un punto alto di contributo che nei contenuti può essere criticato e migliorato ma che ha una ispirazione di politica dell'amministrazione che manca nel progetto del Governo. Questo infatti è un progetto eterogeneo come ispirazione che accetta la vecchia idea, riproposta sempre in occasione di ogni riordino di un Ministero (per cui cade la specialità del Ministero degli esteri di fronte alla pochezza del tran tran del continuismo), della creazione di nuove direzioni generali. La continuità storica delle mancate riforme dell'amministrazione ha questa caratteristica: tutti i riordinamenti dei Ministeri si traducono in aggiunte di direzioni generali, in aumento del personale dirigenziale,

con soddisfazione di quella parte della burocrazia che in questa maniera vede piantata la sua «bandierina» sulla propria amministrazione, complici i Ministri che si comportano, in via generale (non voglio accusare soltanto il Ministro degli esteri), come sindacalisti del proprio personale di livello elevato (fanno eccezione i magistrati per il Ministro di grazia e giustizia); in questo caso i diplomatici per quanto riguarda il Ministero degli esteri.

In questa situazione dobbiamo cogliere questo profilo basso che però presenta tutti gli elementi di carattere più generale della situazione ai quali prima ho accennato. Il primo, specifico, che riguarda il Ministero degli esteri, è quello dell'oscillazione tra due estremi: da un lato, almeno all'atto della presentazione del progetto di riforma che la Commissione ha in parte migliorato, vi era l'idea egemonica del Ministero degli esteri concepito come accentratore di varie competenze, in assenza di riforme delle altre amministrazioni. Questa idea che il Ministero degli esteri diventasse una specie di super amministrazione accentrata, assorbente competenze per legge spettanti ad altri Ministeri, era assurda. L'altra idea, opposta, era quella della frammentazione, davanti alla quale si alzavano le braccia consentendo il permanere del settorialismo delle singole amministrazioni competenti (come quella del commercio estero), considerato come immodificabile.

Questi due estremi li abbiamo superati con un'altra concezione della struttura del Ministero: noi concepiamo direzioni generali per aree geografiche e dipartimenti per competenze specifiche tecnico-scientifiche, come ha detto il collega Boffa. Su tali questioni si pone un problema di grande rilievo per l'amministrazione pubblica italiana, perchè nessun Ministero si fa coordinare da una direzione generale di un altro. Poichè le competenze non di area che noi proponiamo sono prevalentemente tecniche e interdisciplinari, toccano cioè la competenza di altri Ministeri, delle due l'una: o si fa la riforma di tali Ministeri e quindi si dà un carattere progettuale, di respiro e di riforma al disegno di legge sul Ministero degli esteri, oppure occorre in qualche modo creare una struttura che non rappresenti la preposizione gerarchica a singole materie ma che sia una struttura articolata, classica per quanto riguarda le aree a competenza generale e trasversale, ed invece di coordinamento e promozione (quindi dipartimenti) per quanto riguarda le competenze tecnico-scientifiche di carattere specialistico. In questo caso è possibile sollecitare la cooperazione di altre amministrazioni; se invece si presenta alle altre amministrazioni il vecchio volto burocratico delle direzioni generali, che esclude il problema della promozione, del coordinamento e della cooperazione tra varie amministrazioni, riaffermando la vecchia concezione dello Stato precostituzionale (di questo infatti si tratta, perchè i Ministeri sono ancora modellati, come ai tempi di Cavour, sull'impianto delle direzioni generali), non si facilita certamente l'interdisciplinarietà e la cooperazione tra le singole amministrazioni.

Ecco perchè la nostra impostazione della struttura del Ministero, articolato per direzioni generali per le aree geografiche e per dipartimenti per quanto riguarda competenze specialistiche, intende sollecitare attività convergenti e cooperatrici di altre amministrazioni e corri-

sponde ad una visione moderna e nuova del Ministero degli affari esteri, tale da introdurre in un impianto, che complessivamente non condividiamo, elementi di vera novità.

Non abbiamo ascoltato risposte al riguardo, non abbiamo notato confronti e vediamo che in quest'Aula una riforma amministrativa di questo genere non a caso si trascina in un modo non certo all'altezza della tradizione del Senato che nel 1980 votò l'ordine del giorno unitario sul rapporto Giannini. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Se il relatore ed il rappresentante del Governo, dopo aver ascoltato l'intervento del senatore Maffioletti, ritengono di intervenire nuovamente, possono farlo.

\* BONALUMI, *relatore*. Signor Presidente, vorrei solo aggiungere che in questo dibattito, per quanto riguarda i raccordi con il resto della pubblica amministrazione, ci siamo già diffusi sia durante la discussione generale, sia in occasione dell'illustrazione dell'emendamento 1.1, presentato dal Governo.

\* LENOCI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, più che integrare il precedente intervento, desidero ricordare al senatore Maffioletti che vi è stata un'ampia discussione generale nella quale le posizioni delle singole forze politiche sono state ampiamente espresse.

Il relatore ha svolto una approfondita disamina delle questioni avanzate anche dai diversi Gruppi politici, e il Governo ha fornito delle risposte. Quindi, non so a cosa si riferisca il collega Maffioletti affermando: «Non abbiamo ascoltato risposte». Basta rileggere gli atti della discussione per constatare che le argomentazioni che sono state svolte pochi minuti fa sono state più volte sostenute dal senatore Boffa e dalla senatrice Tedesco Tatò. Su tali considerazioni - che, lo ripeto, non sono nuove ma contengono osservazioni e approfondimenti anche interessanti - abbiamo già avuto modo in una seduta durata parecchie ore di esprimere le nostre valutazioni.

Lo stesso dicasi anche per quanto riguarda gli emendamenti che si vanno via via profilando questa mattina. Ripeto che, non essendo quella sul progetto di riforma del Ministero degli affari esteri una discussione sui massimi sistemi e non comportando - come invece è avvenuto - molti riferimenti ad aspetti specifici di questo progetto di riordino, già in sede di discussione generale sono state fornite risposte da parte del relatore e del Governo a molti degli emendamenti che questa mattina sono all'esame dell'Aula.

Tali considerazioni ho voluto esprimere senza alcun intento polemico, ma solo per chiarire alcuni aspetti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, non riprenderò gli argomenti molto ragionevoli e persuasivi svolti dal senatore Maffioletti - cui peraltro aderisco - ma vorrei soffermarmi un momento a sottolineare la contraddittorietà del testo licenziato dalla Commissione qualora non fosse approvato l'emendamento presentato dai colleghi del PDS, che concerne la questione degli affari europei.

Nel testo che la maggioranza propone, dall'articolo 2, comma 1, lettera d), punto 2), si istituisce una direzione generale per gli affari politici, la cooperazione europea, la sicurezza, il disarmo e i diritti umani. La cooperazione europea diventa così uno dei tanti aspetti delle linee di fondo della politica estera.

Poi però si crea una direzione per l'Europa e l'America del Nord, mettendo sullo stesso piano i due continenti. Ancora una volta siamo di fronte alla scelta di non avere una competenza, una struttura e una gestione specifiche e diverse nella preparazione del personale e nel modo di gestirlo.

Come ho detto intervenendo sull'articolo 1, non è immaginabile gestire con forza la politica comunitaria con un personale che resta a Bruxelles pochi anni e poi ruota, come accade al personale dell'ambasciata in Bolivia. L'emendamento che propongono i colleghi del PDS prevede invece una direzione generale per l'Europa, le organizzazioni internazionali su base europea, l'integrazione europea e le relazioni esterne della Comunità europea. Sarei favorevole - come ho dichiarato prima - a una soluzione anche più drastica su questo piano, ma almeno è necessario adottare questa proposta. Sarebbe il minimo per attrezzare il nostro paese a operare decentemente sulla scena comunitaria.

A queste argomentazioni non ho ascoltato risposte che mi siano parse persuasive. In particolare per questa ragione dichiaro il mio voto favorevole a questo emendamento.

BOFFA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOFFA. Signor Presidente, ritengo sia necessaria una breve dichiarazione di voto a nome del nostro Gruppo, sebbene abbiamo avuto occasione di illustrare abbastanza ampiamente in precedenza questo nostro emendamento. Infatti, mi sembra che l'intervento del senatore Maffioletti abbia messo in luce un aspetto del voto che stiamo per pronunciare, che ha un valore essenziale per questa legge, ma che ha anche un valore più generale.

Già di per sè il declassamento di questa legge, da legge di riforma a legge di riordinamento del Ministero degli esteri, è significativo. Parlo di declassamento, perchè prima che questo testo venisse discusso si era sempre evidenziata da parte di tutti (Governo, opposizioni e partiti) la necessità di una riforma del Ministero degli

esteri che fosse anche profonda. Questo declassamento - a mio parere - è il sintomo di una sottovalutazione specifica dei compiti da assegnare al Ministero degli esteri, ma anche di una sottovalutazione dell'enorme cambiamento del mondo in cui viviamo, in cui tutto si muove. Questo enorme cambiamento esige dei nuovi compiti per un'amministrazione essenziale, da cui dipende la sicurezza dell'Italia e il suo posto nel mondo, quale è quella del Ministero degli esteri.

Accanto a questo aspetto specifico, il senatore Maffioletti ha giustamente fatto rilevare un altro punto, che sottolineo in occasione del nostro voto su questo emendamento, anche se poi le preoccupazioni da lui espresse (e naturalmente non lo ripeterò in seguito) hanno ispirato tutti i principali nostri emendamenti a questo disegno di legge. Avevamo l'occasione e dovevamo cogliere questa grande possibilità di rendere la riforma del Ministero degli esteri un esempio, un segnale delle innovazioni profonde e da tanto tempo necessarie nell'organizzazione generale dell'amministrazione dello Stato. Come avremo modo di sottolineare in seguito quando parleremo della scuola per la formazione internazionale che noi proponiamo e della stessa diversa mobilità del personale del Ministero degli esteri, tutti i nostri emendamenti hanno come obiettivo innanzi tutto il funzionamento efficace di quel Ministero, ma anche una concezione - consentitemi di dirlo - moderna, all'altezza dei tempi, dell'amministrazione dello Stato italiano.

È con questo spirito che confermiamo il nostro voto favorevole all'emendamento da noi presentato. Su questo punto vorrei dire al sottosegretario Lenoci che affettivamente su questo secondo aspetto non ci sono state risposte del Governo che può aver difeso più o meno la sua concezione della riorganizzazione ma non ha certo risposto alle nostre sollecitazioni per andare verso una concezione più generale della riforma del Ministero come esempio per una riforma dell'amministrazione statale.

Per queste ragioni, il nostro voto favorevole è un voto programmatico per la riforma che stiamo esaminando ed esprime la nostra posizione più generale nei confronti della riorganizzazione dello Stato italiano.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Boffa e da altri senatori.

**Non è approvato.**

MAFFIOLETTI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.2, presentato dal senatore Calvi e fatto proprio dal senatore Strik Lievers, che ne ha proposto una nuova formulazione, di cui do lettura:

*Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 1) con i seguenti:*

«1) per il personale;  
1-bis) per gli affari amministrativi;».

2.2

STRIK LIEVERS

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Calvi e fatto proprio dal senatore Strik Lievers.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (ore 13,15).

Allegato alla seduta n. 642**Disegni di legge, assegnazione**

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

- in sede referente:

*alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):*

FONTANA Alessandro ed altri. - «Modifiche ed integrazioni alla legge 8 giugno 1990, n. 142, concernente ordinamento delle autonomie locali» (3142), previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

*alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):*

TRIGLIA ed altri. - «Esenzione dall'IVA per le operazioni aventi ad oggetto materie prime preziose allo stato grezzo» (3124), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 10ª Commissione.

**Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti**

Nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

*2ª Commissione permanente (Giustizia):*

CASOLI e GRECO. - «Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto. Modifica del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835» (3073), *con il seguente nuovo titolo: «Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448»;*

Deputati NICOTRA ed altri. - «Nuove disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili» (3093) *(Approvato dalla 2ª Commissione permanente della Camera dei deputati), con modificazioni. Con l'approvazione di detto disegno di legge resta assorbito il disegno di legge: DE CINQUE ed altri. - «Nuove disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili» (615).*

### **Disegni di legge, presentazione di relazioni**

A nome della 3<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), in data 7 gennaio 1992, sono state presentate le seguenti relazioni:

dal senatore GRANELLI, sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo per la creazione dell'Istituto internazionale per il diritto dello sviluppo (IDLI), fatto a Roma il 5 febbraio 1988» (2040);

dal senatore ACHILLI, sul disegno di legge: «Accettazione ed esecuzione del terzo emendamento allo statuto del Fondo monetario internazionale, deliberato dal Consiglio dei Governatori del Fondo, con scambio di lettere, e aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo medesimo» (2963).

### **Governmento, trasmissione di documenti**

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 19 dicembre 1991, ha trasmesso, in ottemperanza all'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli Atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi sono pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 dicembre 1991.

La documentazione anzidetta sarà inviata alla 3<sup>a</sup> Commissione permanente.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con lettera in data 24 dicembre 1991, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 1<sup>o</sup> marzo 1986, n. 64, ha trasmesso la relazione, per l'anno 1990, sull'attività svolta dagli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno.

Detta relazione sarà trasmessa - d'intesa col Presidente della Camera dei deputati - alla Commissione parlamentare per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno.

### **Corte costituzionale, trasmissione di sentenze**

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettere in data 27 dicembre 1991, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle sentenze, depositate nella stessa data in cancelleria, con le quali la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

dei seguenti articoli della legge 9 gennaio 1991, n. 9 (Norme per l'attuazione del nuovo piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali):

articolo 3, primo e terzo comma, nella parte in cui non prevede che il permesso di prospezione è accordato «d'intesa», nei sensi espressi in motivazione, «con la regione autonoma Valle d'Aosta o la provincia di Trento o di Bolzano»;

articoli 5, primo comma, e 6, primo comma, nella parte in cui non prevedono che il permesso di ricerca è accordato «d'intesa», nei sensi espressi in motivazione, «con la regione autonoma Valle d'Aosta o con la provincia autonoma di Trento o di Bolzano»;

articolo 9, in quanto non prevede che la concessione di coltivazione sia accordata d'intesa, nei sensi espressi in motivazione, con la regione autonoma Valle d'Aosta o con la provincia autonoma di Trento o di Bolzano. Sentenza n. 482 del 18 dicembre 1991 (Doc. VII, n. 324);

dei seguenti articoli della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia):

articolo 5, primo comma, nella parte in cui prevede che le province autonome di Trento e Bolzano individuano i bacini, ivi considerati, «d'intesa con» anzichè «sentito» l'ENEA;

articolo 5, secondo comma, nella parte in cui prevede che le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono i loro piani «d'intesa con» anzichè «sentiti» gli enti locali e le loro aziende;

articolo 5, quarto comma, nella parte in cui non prevede un congruo preavviso, nei sensi espressi in motivazione, alle province autonome di Trento e di Bolzano, in ordine all'esercizio dei poteri sostitutivi ivi disciplinati;

articoli 9 e 38, nella parte in cui, includendo le province autonome di Trento e di Bolzano nella delega relativa alla concessione di contributi di spettanza provinciale, non prevedono in questa le modalità di finanziamento secondo le norme statutarie;

articolo 13, secondo comma, nella parte in cui prevede che anche la provincia autonoma di Bolzano promuova accordi con le categorie professionali ivi indicate. Sentenza n. 483 del 18 dicembre 1991 (Doc. VII, n. 325);

dell'articolo 10, secondo e settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui prevede che il lavoratore infortunato o i suoi aventi causa hanno diritto, nei confronti delle persone civilmente responsabili per il reato da cui l'infortunio è derivato, al risarcimento del danno biologico non collegato alla perdita o riduzione della capacità lavorativa generica solo se e solo nella misura in cui il danno risarcibile, complessivamente considerato, superi l'ammontare delle indennità corrisposte dall'INAIL; e dell'articolo 11, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui consente all'INAIL di avvalersi, nell'esercizio del diritto di regresso contro le persone civilmente responsabili, anche delle somme dovute al lavoratore infortunato a titolo di risarcimento del danno biologico non collegato alla perdita o riduzione della capacità lavorativa generica. Sentenza n. 485 del 18 dicembre 1991 (Doc. VII, n. 326);

dell'articolo 3 della legge 27 ottobre 1988, n. 458 («concorso dello Stato nelle spese degli enti locali in relazione ai pregressi maggiori oneri delle indennità di esproprio»), nella parte in cui non prevede che al proprietario del terreno utilizzato per finalità di edilizia residenziale

pubblica senza che sia stato emesso alcun provvedimento di esproprio possa applicarsi la disciplina da detta norma prevista per l'ipotesi in cui - nella medesima situazione - il provvedimento espropriativo sia stato dichiarato illegittimo. Sentenza n. 486 del 18 dicembre 1991 (*Doc. VII, n. 327*);

degli articoli 21, secondo, terzo e quarto comma, e 50, secondo comma, del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani). Sentenza n. 488 del 18 dicembre 1991 (*Doc. VII, n. 328*).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni permanenti.

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettere in data 27 dicembre 1991, ha altresì trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle sentenze, depositate nella stessa data in cancelleria, con le quali la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

degli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 della legge della Regione siciliana, approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 1°-2 maggio 1991, recante norme in materia di personale delle unità sanitarie locali. Sentenza n. 484 del 18 dicembre 1991;

della legge della regione Veneto, riapprovata dal Consiglio regionale il 23 maggio 1991, recante: «Norme di accesso per profili professionali specifici». Sentenza n. 487 del 18 dicembre 1991;

degli articoli 20, ottavo comma, e, 21, dodicesimo comma, della legge della regione Piemonte 10 dicembre 1984, n. 64 (Disciplina delle assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione della deliberazione CIPE pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 348 in data 19 dicembre 1981). Sentenza n. 489 del 18 dicembre 1991.

Dette sentenze saranno inviate alle competenti Commissioni permanenti.

